

**L'ARCHIVIO DEL  
CONSORZIO DI  
BONIFICA DELLA VAL  
D'ORCIA  
  
INVENTARIO**

A cura di F. Valacchi con la collaborazione di C. Flori, R. Olivieri e M. Paganini

## SOMMARIO

### *Premessa*

### *Introduzione*

#### 1) I territori montani nella legislazione Italiana

*1.1) I provvedimenti legislativi dall'unità d'Italia al regime fascista*

*1.2) Il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, dal titolo "Nuove norme per la bonifica integrale".*

*1.3) Il dibattito sulla montagna nel secondo dopoguerra*

#### 2) Il Consorzio di bonifica della Val d'Orcia e il suo archivio

*2.1) Il Consorzio per la bonifica della Val d' Orcia: linee di sviluppo istituzionale*

*2.2) L' archivio*

*2.2.1 Le vicende della conservazione e il progetto di recupero*

*2.2.2 La fisionomia del fondo e i criteri di riordinamento*

### *Opere citate*

### *Inventario*

## AMMINISTRAZIONE

### **Statuti e regolamenti**

*Statuti del Consorzio*

Statuti

Materiale preparatorio

*Norme legislative e atti costitutivi*

### **Deliberazioni della Deputazione amministrativa**

*Verbali*

Deliberazioni della Deputazione amministrativa

Deliberazioni del Commissario straordinario e del Commissario governativo

Deliberazioni del Commissario straordinario per i Consorzi riuniti

Deliberazioni della Deputazione amministrativa

*Estratti*

Estratti dei verbali del Commissario straordinario

Estratti dei verbali della Deputazione

*Protocolli delle deliberazioni*

*Atti di corredo*

## **Deliberazioni del Consiglio dei delegati**

*Verbali*

*Estratti*

*Protocolli delle deliberazioni*

*Atti di corredo*

## **Deliberazioni dell'Assemblea**

*Verbali*

*Estratti*

*Atti di corredo*

*Verbali delle votazioni*

## **Ordini di servizio e ordini deliberativi**

### **Organizzazione**

*Norme e istruzioni amministrative*

*Relazioni*

*Organizzazione e gestione degli uffici*

*Archivio e protocollo*

*Circolari*

### **Studi e statistiche**

*Statistica e indagini sul territorio*

*Statistica demografica*

*Statistica del bestiame e della produzione agraria*

*Statistica sanitaria*

Stazioni meteorologiche e idrologiche

*Dati idrologici e meteorologici*

*Registri delle osservazioni termo – udometriche*

### **Bollettino del Consorzio**

*Rivista*

*Documenti relativi alla pubblicazione della rivista*

### **Attività culturali e manifestazioni**

### **Protocolli della corrispondenza**

*Protocolli generali*

*Protocolli della corrispondenza riservata*

*Protocolli della corrispondenza della Direzione lavori*

*Protocollo della corrispondenza dei consorzi unificati*

*Protocolli della corrispondenza degli uffici lavori*

Ufficio Lavori 1° Riparto

Ufficio Lavori 3° Riparto

Ufficio Lavori 6° Riparto

### **Corrispondenza**

*Corrispondenza degli organi direttivi, amministrativi e tecnici*

Presidente e Commissario straordinario

Direzione amministrativa

Direzione tecnica  
*Corrispondenza con uffici superiori, enti ed altri uffici XIIB*

Ministeri  
Prefettura  
Enti locali  
Istituti di credito  
Consorzi e associazioni di bonifica  
Cattedra ambulante di agricoltura  
Istituti di assistenza e prevenzione  
Sindacati e associazioni di categoria  
Genio civile  
Ispettorati  
Enti diversi

*Corrispondenza con ditte e privati*

*Corrispondenza diversa XIID*

## **Elezioni**

### **Catasto**

*Catasto consortile*

Libri matricola  
Documenti preparatori

*Catasto terreni*

Registri  
Schede estinte

*Volture*

*Trascrizioni di vincoli consortili*

*Carte relative al catasto in generale*

## **Espropriazioni**

### **Vincoli forestali**

### **Contributi consortili**

*Elenchi delle proprietà*

*Ruoli di contribuzione*

Ruoli dei contributi consorziali  
Ruoli per contributi di diritti di voltura  
Ruoli di imposta per contributi consorziali per rettifica di superficie  
Ruoli di imposta per miglioramenti agrari  
Ruoli di imposta per opere urgenti  
Riassunti dei ruoli  
Materiale preparatorio  
Imposta sulle volture d'ufficio  
Imposta di bonifica

*Carte diverse*

### **Bilanci preventivi**

### **Conti consuntivi**

### **Previsioni di entrata**

### **Previsioni di spesa**

## **Allegati al conto consuntivo**

**Libri mastro**

**Veline di cassa**

**Prime note di cassa**

**Situazioni di cassa**

**Libri giornale**

**Giornali dei mandati**

**Mandati**

*Mandati di entrata*

*Mandati di uscita*

**Registri delle riscossioni e dei pagamenti**

**Variazioni di bilancio**

**Accertamenti e impegni**

**Liquidazioni**

**Rendiconti di finanziamenti e spese per lavori**

**Pratiche finanziarie**

**Miscellanea contabile**

**Inventari**

**Registri di carico e scarico**

**Gestione magazzino**

*Registri e schede di gestione*

*Corrispondenza*

**Revisori dei conti**

*Verbali XLIA*

*Corrispondenza*

**Contratti**

**Repertori degli atti da sottoporre a registro**

**Imposte e tasse**

**Finanziamenti**

*ERP*

*Finanziamenti nazionali*

*Aree depresse*

*Piano verde n.2*

**Personale**

*Norme e regolamenti*

*Registro del personale*

*Contratti collettivi*

*Assunzione e inquadramento*

*Pratiche di assunzione*

*Domande di assunzione*

Manodopera in amministrazione diretta  
*Trattamento economico*  
Presenze operai e conducenti  
Trattamento economico  
*Prospetti e rapporti mensili della manodopera*  
*Assistenza e previdenza*  
Assegni familiari  
Infortuni  
Assistenza e previdenza in generale  
*Libri matricola*  
Libri matricola  
Rubriche  
*Rapporti quindicinali della mano d'opera*  
*Diari di lavoro*  
*Ruolini di presenza*  
*Rapporti settimanali*  
*Permessi*  
*Casi individuali*  
*Corrispondenza e affari relativi al personale*  
**Polizia consorziale e guardie giurate**  
*Concorsi e reclutamento*  
*Istruzioni di servizio*  
*Itinerari e relazioni di servizio*  
*Contravvenzioni*  
*Corrispondenza*  
**Comitato consultivo di vigilanza**  
**Materiale pubblicitario**  
**Miscellanea**

## **SEZIONE TECNICA**

### **PIANIFICAZIONE**

**Piani generali**

**Direttive**

**Studi e progettazioni**

### **OPERE IN CONCESSIONE**

**Affari generali**

**Lavori**

### **OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO**

**Norme ed istruzioni**  
**Elenchi delle opere**  
**Stati di avanzamento e collaudi**  
**Contributi e finanziamenti**  
**Schede informative**  
**Affari generali**  
**Progetti**  
**Lavori**  
**Schede di sviluppo**

## **CANTIERI DI RIMBOSCHIMENTO**

**Affari generali**  
**Corrispondenza**  
**Cantieri di lavoro**

## **SERVIZIO TECNICO**

**Istruzioni e norme tecniche**

**Strade**

*Affari generali*

Classificazione  
Manutenzione  
Affari diversi

*Lavori di strade*

Strada Acquapuzzola – Commenda  
Strada Bagni S. Filippo - Campiglia d' Orcia  
Strada Campiglia – Castiglione  
Strada La Foce - Fornace - Castiglioncello del Trinoro  
Strada La Foce - Bagni di Chianciano  
Strada La Foce – Castelluccio  
Strada La Foce – Contignano  
Strada Le Checche - S. Regolo  
Strada Orcia – Socenna  
Strada Podernuovo - Le Ville – Marliana  
Strada S.Piero in Campo – Sarteano  
Strada Statale Cassia 6.IIB12  
Strade interpoderali 6.IIB13  
Strade diverse 6.IIB14

## **Corsi d'acqua**

*Piante e rilievi dei bacini idrici*

*Interventi di regolazione*

Fiume Orcia  
Fosso Bianco  
Fosso Fontetetta  
Torrente Chiarantana

Torrente Formone  
Torrente Miglia, fosso Lucciolabella, fosso Pescheto  
Torrente Piaggia  
Torrente Rigo  
Torrente Rondinaia  
Torrente Socenna  
Torrente Tresa  
Torrente Vellora  
Lavori diversi

*Opere di prevenzione idraulica*

*Prelevamento inerti*

*Approvvigionamento idrico*

*Gestione acquedotti*

*Ricerche idriche*

*Sorgenti*

*Acquedotto*

Acquedotto rurale

Acquedotto di Castiglione d' Orcia

Acquedotto di Radicofani (e fraz.Contignano)

Acquedotto Seragio

## **Irrigazione**

*Affari generali*

*Invaso di S. Piero in Campo*

*Lagheti*

## **Prezzi**

### **Materiali**

### **Attrezzature**

### **Rilievi**

### **Esplosivi**

### **Impianto linee telefoniche**

### **Linee elettriche**

### **Tipi normali**

### **Boschi**

### **Lavori di dissodamento**

### **Danni di guerra**

### **Calamità naturali**

### **Varie servizio tecnico**

## **GESTIONI AUTONOME E SERVIZI SPECIALI**

### **Contabilità**

### **Vivai**

*Spedaletto*



*La Foce*  
*Altri vivai*  
*Carte relative all'amministrazione dei vivai*  
**Complessi scolastici**  
*Asili*  
*Scuole elementari*  
**Fabbricati di servizio**  
**Gestioni autonome**  
*Proprietà consorziali*  
*Podere Il Riscatto*  
*Altre gestioni*

## **ARCHIVIO DISEGNI**

**Registri dei disegni**  
**Miscellanea disegni**

## **GESTIONE LIQUIDATRICE**

**CONSORZIO PER IL REPERIMENTO DI AREE INDUSTRIALI  
IN VALDORCIA**

**ISPETTORATO DISTRETTUALE AUTONOMO DELLE  
FORESTE DEL MONTE AMIATA.**

## **APPENDICE**

**Provvedimenti normativi di ordine generale in materia di bonifica**

*Indice dei nomi e dei luoghi*

## *Premessa*

Con l' apertura agli studiosi dell' archivio e la pubblicazione di questo inventario si conclude un lavoro lungo e complesso, volto al recupero delle carte prodotte dal Consorzio di bonifica della Val d' Orcia, al loro e alla restituzione di queste stesse carte al contesto di produzione. L'archivio del Consorzio è infatti attualmente conservato a Campiglia d'Orcia, nei locali di quella che fu la scuola elementare del paese, ristrutturati a questo scopo.

Questa documentazione rappresenta nel complesso una fonte importante per la ricostruzione della storia recente di un territorio di grande rilevanza storica e paesaggistica. In particolare le carte di questo fondo, per quanto le vicende della trasmissione ne abbiano in qualche caso fortemente limitato il potenziale informativo, "raccontano" le trasformazioni del paesaggio agrario valdorciano - e i rapporti sociali ed economici che legavano e legano gli attori di questa trasformazione - dagli anni ' 30 agli anni ' 80 del secolo scorso.

L' archivio, oltre a contribuire in maniera determinante a ricostruire la fisionomia di un ente importante e fin qui probabilmente poco conosciuto e studiato, sembra prestarsi anche alla valutazione dell' impatto che determinati interventi hanno avuto sul paesaggio, sui modelli economici e sugli assetti sociali complessivi di quest' area.

Il Consorzio per la bonifica della Val d' Orcia è infatti un' istituzione che ha giocato un ruolo chiave nel recupero e nella trasformazione<sup>1</sup> di un contesto di profilo essenzialmente rurale compreso nella zona meridionale della provincia di Siena che, se oggi inizia a beneficiare dei vantaggi che derivano da un crescente flusso turistico, ha avuto modo di vivere in passato periodi di profondo abbandono, sia nella sua vita quotidiana che nell' interesse degli storici.

Come si diceva in apertura, i lavori di recupero di queste carte sono stati decisamente lunghi e complicati. Si deve alla buona volontà di tutti i soggetti coinvolti, dalla Comunità Montana zona I 2 Amiata Senese al comune di Castiglion d' Orcia e, in maniera particolare, al lavoro indefesso degli operatori impegnati nel riordino, il perseguimento di un obiettivo che in più di un' occasione in questi anni sembrava allontanarsi. Un ruolo decisivo, poi, è stato giocato dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana, che ha seguito con la consueta competenza dei suoi funzionari ogni fase del lavoro. Un lavoro che in ogni passaggio si è rivelato di grande complessità, sia dal punto di vista logistico che scientifico. Per quello che riguarda la logistica si rimanda al relativo paragrafo dell' introduzione, ma basterà pensare alle difficoltà incontrate nel trasferire il materiale-dopo la disinfestazione e la prima spolveratura- dai poco idonei depositi della Foce alla struttura "di prima

---

<sup>1</sup> Si pensi per esempio agli interventi di "dissodamento e sistemazione superficiale del terreno con l' uso di esplosivi", orientati alla demolizione delle creste argillose, che hanno fortemente ridimensionato le aree occupate dalle crete alterando l' equilibrio ambientale senza peraltro raggiungere risultati sempre apprezzabili.

accoglienza” individuata a Campiglia per l’archivio e poi ai locali, finalmente adeguati, che adesso ospitano questo importante complesso archivistico.

Dal punto di vista più strettamente archivistico c’è poi da sottolineare il grande risultato ottenuto sul campo dagli operatori chiamati a gestire l’intero progetto. Il gruppo di lavoratori socialmente utili impegnato nel progetto era costituito infatti da figure professionali che all’ inizio del lavoro erano totalmente digiune dei concetti di base dell’ archivistica. Per questo motivo le prime settimane sono state spese in un corso di formazione "intensivo" che, a giudicare dai risultati successivamente conseguiti, sembra avere avuto ricadute decisamente positive. Bisogna oltretutto considerare che - come si dirà meglio nell’ introduzione - la sostanziale assenza di modelli di riferimento e le peculiari vicende di trasmissione e conservazione del fondo hanno reso particolarmente impegnativo il lavoro di riordino, imponendo in molti casi valutazioni e scelte decisamente sofferte.

Nella logica complessiva del progetto, comunque, i risultati raggiunti non rappresentano un punto di arrivo ma piuttosto il raggiungimento dei requisiti minimi per avviarsi in direzione della costruzione di un centro di documentazione nel senso più ampio del termine.

Il progetto nel suo complesso, ha infatti innanzitutto l’obiettivo di tutelare la documentazione, mediante gli opportuni interventi di riordino ed inventariazione, ma non perde di vista la fase della valorizzazione, con l’intento di fare dell’archivio ordinato non un deposito di carte destinate a nuovi abbandoni, ma la molla per una serie di iniziative capaci di attrarre sul territorio risorse ed interesse.

Per questo motivo si continua a lavorare anche su fonti che in questo inventario non sono descritte, in particolare le fotografie e i disegni tecnici, la cui consultazione è possibile mediante l’ utilizzazione di appositi data base che quanto prima saranno accessibili insieme all’ inventario tramite la sezione del sito della Comunità montana dedicata all’ archivio.

Infine, prima di entrare davvero nel merito della questione, ritengo doveroso ringraziare quanti a diverso titolo hanno sostenuto il progetto di riordino e inventariazione di questo fondo a partire dal Presidente della Comunità Montana Lorenzo Avanzati e dal sindaco del comune di Castiglion d’Orcia, Giuliano Simonetti. La disponibilità di Nazzareno Gessani e Renato Maggi, poi, ha facilitato non poco il lavoro. Un sentito ringraziamento va anche a Luigi Previti della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, interlocutore attento e paziente. Il ringraziamento più caloroso però credo che da parte di tutti debba essere rivolto agli operatori che hanno "fisicamente" sostenuto gran parte del lavoro ed in particolare a Cinzia, Manuela e Roberta, senza il cui grande impegno questo risultato non sarebbe stato assolutamente raggiunto.

## INTRODUZIONE

### *1) I TERRITORI MONTANI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA*

#### *1.1) I provvedimenti legislativi dall'unità d'Italia al regime fascista*

L'evoluzione della legislazione italiana in materia di sistemazioni idraulico-forestali dal 1871<sup>2</sup> in poi evidenzia l'affermarsi del concetto secondo cui le inondazioni delle zone vallive - con le loro implicazioni di ordine fisico, sociale ed economico - siano da imputare essenzialmente allo stato di degrado idrogeologico dei territori montani.

Dimostratesi in altre parole insufficienti le opere idrauliche basate sulle tecniche degli argini e delle difese in pianura, si prospetta la necessità di un intervento attivo ed organico dello Stato, diretto alla sistemazione idraulico-forestale di tali territori<sup>3</sup>.

Il riconoscimento dell'importanza del bosco, quale indispensabile elemento di difesa del suolo montano<sup>4</sup>, è già a fondamento della legge 20 giugno 1887 n. 3917, che riunisce in testo unico leggi, decreti, editti, patenti, risoluzioni, norme e disposizioni vigenti nelle diverse parti del Regno. Si tratta tuttavia di un provvedimento statico, meramente conservativo, volto ad impedire ulteriori diminuzioni del patrimonio boschivo nazionale mediante l'imposizione del vincolo forestale<sup>5</sup>.

All'impellente esigenza del rimboschimento dei tanti terreni denudati dalle secolari devastazioni intende invece provvedere la successiva legge 1 marzo 1888 n. 5238, che affida a consorzi volontari di proprietari il compito di procedere, con il contributo dello Stato, al rimboschimento dei bacini

---

<sup>2</sup> Cfr. Legge 20 giugno 1871 n. 283 che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato ricadenti nel territorio delle province di Belluno, Treviso, Venezia, Mantova, Potenza, Palermo, Genova, Firenze, Arezzo, Grosseto e Catanzaro.

<sup>3</sup> C. Desideri "Montagna (legislazione e amministrazione)", in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976, p. 879.

<sup>4</sup> A. Sandulli "Boschi (diritto amministrativo)", in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976, p. 618.

<sup>5</sup> La legge suddivide i territori montani in due zone: quella al di sopra del limite superiore della zona del castagno, nella quale sono soggetti a vincolo forestale "i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e sulle pendici" e quella posta al di sotto, per la quale è sancita la libera disponibilità tranne per i terreni che, "per la loro specie e situazione possano, disboscandosi o dissodandosi, provocare scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane, valanghe e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque o alterare la consistenza del suolo, ovvero danneggiare le condizioni igieniche locali" (art.1). La scelta della linea del castagno come criterio discriminante deriva dalla presunzione che al di sopra della sua vegetazione la coltura agraria è impossibile o insufficientemente redditizia. Il vincolo non è indennizzabile e produce il divieto assoluto di pascolo, nonché il divieto di disboscamento e dissodamento: il proprietario che intende ridurre il bosco a coltura agraria deve ottenere apposita autorizzazione del Comitato forestale e compiere, a sue spese, le opere che quest'ultimo ritiene idonee ad impedire qualunque alterazione del suolo. Ciò fa sì che il peso economico del vincolo ricada interamente sui piccoli allevatori e sui contadini poveri, che non sono in grado di sostenere i costi delle opere suddette, vale a dire sulla gran parte degli abitanti della montagna. D'altro canto, se il vincolo può essere giustificato nei confronti dei terreni boscati in buono stato, non lo è invece nei riguardi dei boschi degradati e degli incolti, poiché, in questo secondo caso, il semplice fatto negativo del divieto di taglio e di dissodamento non è sufficiente a garantire l'integrità fisica dei terreni, che potrebbe essere meglio assicurata favorendo la coltura agraria e il razionale esercizio del pascolo. Al riguardo si vedano: A. Martinelli, *La legge forestale 20 giugno 1877 n. 3917 in Giurisprudenza forestale italiana*, Torino, 1883, vol. IV, p. 123 ss.; A. Mura, *Ordinamento forestale e problemi montani*, Milano, 1973, pp. 14 - 29; R. Porrini, *Amministrazione forestale*, in *Trattato di diritto amministrativo*, Milano, 1903, vol. V, p. 516 ss.; A. Rabbeno *Commento alla legge forestale 20 giugno 1877 n. 3917*, Torino, 1885, p. 22 ss.; M. Ruini, *La montagna in guerra e dopo la guerra*, Roma, 1919, p. 15 ss.; R. Trifone, *Storia del*

montani. Questo obiettivo non viene però raggiunto a causa dell'insufficienza degli stanziamenti finanziari disposti a tal fine.

Intanto il continuo succedersi di frane, alluvioni e inondazioni provoca, per la crescente concentrazione di popolazione e di capitali in pianura (dovuta allo sviluppo industriale, al conseguente trasferimento nelle città di molta gente di campagna e alla crescita dell'agricoltura), danni crescenti.

Ciò determina l' insorgere di una coalizione di interessi fra industria, agricoltura di piano e popolazione urbana, che reclama dallo Stato una più adeguata tutela attraverso una politica forestale maggiormente incisiva e costruttiva<sup>6</sup>.

Vengono così emanati alcuni provvedimenti legislativi che prevedono la realizzazione nei territori montani di interventi diretti al rimboschimento, al consolidamento del suolo e alla sistemazione idraulica.

Dapprima la legge 2 giugno 1910 n. 277 (cosiddetta legge Luzzatti) organizza su basi nuove l'amministrazione forestale, disponendo la creazione della Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura, del Consiglio superiore delle acque e delle foreste e del Corpo reale forestale; istituisce un'azienda speciale per le foreste demaniali con il compito di promuovere l'incremento della selvicoltura; detta norme per l'utilizzazione, secondo piani economici, approvati dal Comitato forestale, dei boschi dei Comuni, degli enti pubblici e delle associazioni; stabilisce provvidenze per rimboschimenti effettuati da privati, singoli o riuniti in consorzio.

L'anno successivo, la legge 13 luglio 1911 n. 774, raccolta nel T.U. 21 marzo 1912 n. 442, affronta, nell'ambito delle opere idrauliche, la sistemazione dei bacini montani<sup>7</sup>. Essa stabilisce che nei bacini montani dei corsi d'acqua è possibile effettuare, a cura e a spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, "le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente collegate ad opere idrauliche portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici" (art. 1 T.U. 21 marzo 1912 n. 442)<sup>8</sup>. Possono inoltre essere eseguiti, sempre a cura e a spese dello Stato, "i lavori di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando (...) le condizioni dei terreni siano tali da compromettere, con danno pubblico, la

---

*diritto forestale in Italia*, Firenze, 1957, p. 170 ss.; ID., *I consorzi nel campo forestale*, in *Rivista di diritto agrario*, 1923, n. 1, p. 399 ss.

<sup>6</sup> R. Romeo, *Breve storia della grande industria in Italia*, Bologna, 1972, pp. 73 - 77.

<sup>7</sup> Alcune disposizioni di carattere frammentario in materia di sistemazioni idraulico-forestali erano contenute nelle leggi speciali per la Basilicata (legge 31 marzo 1904 n. 140), per la Calabria (legge 25 giugno 1906 n. 255) e per la Sardegna (legge 10 novembre 1907 n. 884).

<sup>8</sup> E' da notare che per la prima volta si stabilisce il necessario legame tra opere di sistemazione montana e opere di difesa in pianura.

consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque (art. 2 T.U. 21 marzo 1912 n. 442)<sup>9</sup>.

Dopo la prima guerra mondiale, il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 (legge Serpieri) provvede al riordinamento e al coordinamento di tutta la legislazione in materia di boschi e di terreni montani<sup>10</sup>.

Il nuovo Codice forestale, come è stato definito per il suo carattere di compiutezza il provvedimento in questione<sup>11</sup>, disciplina, nei sette titoli di cui si compone, l'applicazione del vincolo sui terreni in genere per ragioni idrogeologiche; l'applicazione del vincolo sui boschi per ragioni di difesa militare e allo scopo di difendere "terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti"<sup>12</sup>; la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani; la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti; gli incoraggiamenti a favore della selvicoltura e dell'agricoltura montana; i diritti d'uso sui boschi e sui terreni vincolati; e infine gli organi dell'amministrazione forestale. In particolare, l'art. 39 ribadisce il principio, già espresso dal T.U. 21 marzo 1912 n. 442, secondo il quale le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani devono essere eseguite a cura e a spese dello Stato. Suddivide poi tali opere in due categorie: opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse; altre opere idrauliche eventualmente occorrenti. Le prime sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale, che vi provvede con l'ausilio del Corpo reale delle foreste; le seconde rientrano nella sfera delle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, che si avvale dell'opera del Corpo reale del genio civile<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> G. Bonolis, *Sui recenti provvedimenti legislativi per la protezione delle foreste*, Pisa, 1913, p. 24 ss; G. Calandra, "Bacino montano" in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976, p. 1011 – 1012; C. Frassoldati, *L'ordinamento giuridico forestale e montano in Italia*, Firenze, 1960, p. 19 ss.

<sup>10</sup> Per estendere alle Province redente le leggi relative ai boschi e ai terreni di montagna, sorge la necessità di rivedere e riordinare la legislazione forestale italiana che, a partire dal 1871, si è venuta accrescendo di un numero straordinario di disposizioni (più di cinquanta tra leggi e decreti) sporadiche e disordinate, così da renderne oltremodo difficile l'applicazione.

Inoltre, nei territori annessi si trovano in vigore leggi generali e particolari che, sotto alcuni aspetti e per massimi consensi, non possono essere del tutto trascurate ovvero sostituite dalle leggi italiane senza turbare un ordine di cose ormai stabile.

Occorre quindi procedere ad un ritocco che, senza guastare la linea ed il carattere della legislazione italiana, renda quest'ultima più adattabile alle nuove Province e in parte più consona ai principi direttivi delle leggi austriache.

C. Cantelmo, *Vincolo forestale del 1877 e vincolo idrogeologico del 1923*, in *Rivista di diritto agrario*, 1957, n. 1, p. 43.

<sup>11</sup> F. Luzzatto, *Il vincolo forestale e l'indennizzo nella legislazione italiana*, in *Annali dell'Università di Macerata*, 1929, vol. V, p. 76; A. Serpieri, *La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislativi*, Piacenza, 1925, p. 100.

<sup>12</sup> Art. 17 R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

<sup>13</sup> La pregressa legislazione ripartiva la competenza in materia di sistemazioni idraulico - forestali tra il Ministero dell'agricoltura e quello dei lavori pubblici, creando complessi problemi di coordinamento delle rispettive attività. C.f.r. M. Ruini, *La montagna in guerra e dopo la guerra*, cit., p.80: "Fin quando, nel primo decennio di questo secolo, si manifestò il movimento per le sistemazioni idraulico - forestali della montagna, si presentò, per la unità di azione, un ostacolo grave nell'ordinamento concreto dell'amministrazione tecnica, divisa fra il Ministero dell'agricoltura e quello dei lavori pubblici".

I perimetri dei bacini da sistemare sono determinati di comune accordo dagli uffici dell'Ispettorato forestale e da quelli del Genio civile, i quali elaborano un progetto di massima contenente l'indicazione delle opere di competenza delle rispettive amministrazioni, dei terreni da rimboschire e di quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati<sup>14</sup>.

A fianco dei lavori di rimboschimento e di inerbamento sono contemplati - con importante innovazione - anche quelli di sistemazione idraulico-agraria.

I proprietari dei terreni da rinsaldare o rimboschire possono infatti chiedere, prima dell'inizio dei lavori, "di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino"<sup>15</sup>.

I terreni sistemati sono o restituiti ai vecchi proprietari, sotto determinati obblighi di conservazione, oppure - se si tratta di boschi - aggregati al demanio forestale dello Stato<sup>16</sup>.

Il provvedimento in esame rappresenta un passo avanti rispetto alla pregressa legislazione, in quanto si propone di contemperare gli interventi diretti al miglioramento delle condizioni fisiche dei luoghi con la salvaguardia delle esigenze economiche delle popolazioni montane<sup>17</sup>.

Tale finalità traspare anche dalle disposizioni in materia di revisione degli elenchi di vincolo per scopi idrogeologici<sup>18</sup>.

Stabilisce in proposito l'art. 1 R.D. n. 3267 che "sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7,8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque".

E' sancita la determinazione dei terreni da vincolare per zone, possibilmente sulla base dei perimetri dei bacini fluviali, e la delimitazione degli stessi su mappe catastali o, in mancanza, su carte del Regio istituto geografico militare a grande scala<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Artt. 43 e 49 R.D. 3267/1923.

<sup>15</sup> Art. 82 R.D. 3267/1923.

<sup>16</sup> Art. 53 R.D. 3267/1923.

<sup>17</sup> "Tale legge segnò qualche progresso, perché parve preoccuparsi non soltanto del riassetto idrogeologico del monte, ma con provvidenze complesse, fra cui particolarmente le disposizioni per il miglioramento dei pascoli montani, si occupò anche di migliorare la situazione economica del monte. Parve, anzi riconoscere la necessità di sostituire, in determinate condizioni di luogo e di ambiente, al puro intervento del riassetto idrogeologico, ottenuto col rimboschimento e con la esecuzione di opere intensive nell'alveo dei torrenti, un intervento diretto alla trasformazione fondiaria e cioè in sostanza alla conciliazione delle esigenze idrologiche con quelle economiche (alimentari) della popolazione" (F. Carullo, *Legge 25 luglio 1952 n. 991 recante provvedimenti in favore della montagna in L'Italia forestale e montana*, 1952, n. 2, pp. 304 – 305).

<sup>18</sup> Si vedano altresì gli incoraggiamenti a favore della selvicoltura e dell'agricoltura montana (contemplati dal Titolo III del R. D 3267/1923), i quali comprendono una serie di contributi finanziari e in natura (piantine, semi) e di esenzioni fiscali a favore dei rimboschimenti di terreni vincolati e dei miglioramenti dei pascoli montani, attuati per iniziativa privata.

<sup>19</sup> Art. 2 R.D. 3267/1923.

Ad evitare poi che il vincolo così imposto possa, come in passato, risultare inefficace o di inutile aggravio alle popolazioni montane<sup>20</sup>, la legge, dettando talune direttive generali per l'agricoltura montana, rimette alle prescrizioni di massima, da emanarsi dai Comitati forestali provinciali, la determinazione delle altre norme che, secondo le condizioni locali, siano ritenute necessarie ad assicurare i fini della legge<sup>21</sup> e prevede i casi nei quali dai proprietari sia possibile chiedere l'esclusione o l'esenzione dei loro terreni dal vincolo e quelli in cui sia consentito ottenere, come beneficio di carattere personale (per il buon uso del proprio terreno) la dispensa dall'osservanza totale o parziale delle prescrizioni di massima<sup>22</sup>.

Questo orientamento legislativo non ha purtroppo modo di tradursi in pratica, poiché, con R.D.L. 3 gennaio 1926 n. 23 (quindi prima che inizi l'attuazione della legge forestale, il cui regolamento di esecuzione è approvato il 16 maggio 1926<sup>23</sup>) il vincolo viene esteso a tutti i boschi esistenti.

La ragione del provvedimento è unicamente quella di soddisfare gli interessi delle baronie idroelettriche: accertata l'influenza benefica che i boschi esercitano sulla regolarità della portata dei fiumi, gli imprenditori chiedono e ottengono dallo Stato che le esigenze della loro produzione siano salvaguardate evitando nel modo più assoluto una qualsiasi riduzione della superficie forestale<sup>24</sup>.

L'imposizione del vincolo dovrebbe avere carattere provvisorio, in attesa dell'applicazione della nuova legge: di fatto l'amministrazione rifiuta di procedere alla revisione dei vecchi elenchi di vincolo e nega sistematicamente la trasformazione dei boschi in coltura agraria anche nei casi in cui

---

<sup>20</sup> Vd. nota 2.

<sup>21</sup> Art. 7 R.D. 3267/1923: 'Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art.1. Art. 8 R.D. 3267/1923: 'Per i terreni predetti il comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell' utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1. Tali prescrizioni potranno anche avere carattere temporaneo'.

Art.9 R.D. 3267/1923: 'Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

- a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
- c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'autorità forestale, il comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

<sup>22</sup> Artt. 12 e 13 R.D. 3267/1923. R. Trifone, *La nuova legge forestale*, in *Rivista di diritto agrario*, 1925, n. 1, p. 11 ss; A. Serpieri, *La nuova legislazione forestale*, ne *L'Alpe*, 1924, n. 2, pp. 290 ss; G. Patrone, *Direttive di politica forestale*, Firenze, 1947, pp. 15 ss; M.R. Spallarossa Maraniello, *La proprietà nelle zone montane: problemi e prospettive*, in *Politica del diritto*, 1979, n. 6, pp. 715-716; A. Latessa, *Foreste e boschi in Novissimo digesto italiano*, Torino, 1973, pp. 543-548; ID., *Le limitazioni al diritto di proprietà nella legislazione forestale e l'indennizzo*, in *Rivista di diritto agrario*, 1950, n.1, pp. 237 ss; L. Ollivero, *La proprietà forestale*, Milano, 1939, pp. 17 ss; F. Milani, *La proprietà forestale*, Milano, 1964, pp. 103 ss; G. Di Tella, *La politica forestale in Italia e i recenti provvedimenti*, ne *L'Alpe*, 1925, n. 2, p.274.

<sup>23</sup> R.D. 16 maggio 1926 n. 1126.

<sup>24</sup> A.Mura, *Ordinamento forestale e problemi montani*, Milano, 1973, pp. 49 ss.



– trattandosi ad esempio di boschi degradati – ciò corrisponderebbe a sani principi economici e protettivi.

Nello stesso anno si assiste alla soppressione dei Comitati forestali (legge 18 aprile 1926 n. 731), le cui funzioni sono demandate ai Consigli provinciali dell'economia (poi Consigli provinciali delle corporazioni) e alla trasformazione del Corpo reale delle foreste in Milizia nazionale forestale (R.D.L. 16 maggio 1926 n. 1066), un vero e proprio corpo militare sotto la cui direzione sono in seguito poste l'Azienda delle foreste demaniali (R.D.L. 17 febbraio 1927) e l'amministrazione forestale (legge 23 dicembre 1938 n. 3131)<sup>25</sup>.

La Milizia reprime con estrema durezza ogni insubordinazione delle popolazioni montane, i cui interessi sono lesi dall'applicazione del vincolo, e per garantirne l'osservanza instaura un autentico regime di terrore.

La politica forestale durante il regime fascista viene così ad essere dominata da questa retorica: 'il bosco e l'albero fatti sacri e inviolabili, subordinato alla loro conservazione ogni altro interesse delle popolazioni; condannata allo sterminio ogni altra attività (tipico il caso dell'allevamento delle capre, che costituisce una delle risorse più importanti delle popolazioni misere della montagna) che possa arrecare danno al bosco; sviluppati i rimboschimenti con criteri reclamistici e spesso senza prospettiva di una vera rinascita boschiva; e per completamento e come carattere generale, infine, ogni provvedimento preso e adottato per via di imposizione militaresca"<sup>26</sup>.

### *1.2 ) Il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215: "Nuove norme per la bonifica integrale".*

---

<sup>25</sup> In questo periodo viene anche soppresso il sistema della rappresentatività degli organi amministrativi comunali e provinciali. Il primo passo in questa direzione è compiuto con l'introduzione di uno speciale regime amministrativo per Roma: con R.D.L. 28 ottobre 1925 n. 1949, il comune di Roma è eretto in Governatorato. Successivamente, con legge 4 febbraio 1926 n. 237, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è istituito il regime podestarile: al sistema dell'elettività, della molteplicità e della distinzione funzionale degli organi municipali, viene sostituito quello della designazione dall'alto e della concentrazione di tutti i poteri in un unico organo. In base a tale provvedimento, infatti, l'esercizio di tutte le funzioni attribuite dalla legge comunale e provinciale al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, è conferito ad un podestà, nominato con decreto reale. Il podestà è assistito da una Consulta municipale, composta da non meno di sei membri, nominati dal prefetto, per un terzo direttamente e per due terzi su designazione degli enti economici, dei sindacati e delle associazioni comunali. In seguito, con R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910, il sistema podestarile è esteso a tutti i comuni del regno. Questo processo di totale subordinazione degli enti locali al governo viene completato con la riforma dell'amministrazione provinciale, attuata con legge 27 dicembre 1928 n. 2962. L'amministrazione della provincia è affidata ad un preside e ad un numero di rettori variabile da quattro a otto, entrambi di nomina governativa. Al preside sono attribuite le funzioni spettanti, secondo la legge comunale e provinciale, al presidente della deputazione provinciale e alla stessa deputazione; al rettorato quelle spettanti, in base alla predetta legge, al consiglio provinciale. Al riguardo si vedano tra gli altri E. Rotelli, *Le trasformazioni dell'ordinamento comunale e provinciale durante il regime fascista*, in *Il fascismo e le autonomie locali*, a cura di S. Fontana, Bologna, 1973, p. 73 ss; A. Aquarone *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965, p. 82 ss.

<sup>26</sup> Ministero per la Costituente, *Relazione della Commissione economica. Agricoltura*, Roma, 1947, vol. I, p. 425.

Lo strumento normativo che sotto molti punti di vista segna uno spartiacque epocale in materia di consorzi di bonifica e di bonifica è il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, dal titolo “Nuove norme per la bonifica integrale”. E’ su questo modello, come vedremo, che viene prendendo la sua fisionomia una parte assai cospicua del complesso archivistico del Consorzio della Val d’Orcia.

“Alla bonifica integrale – recita l’art. 1 – si provvede per scopi di pubblico interesse mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario”.

Sono opere di bonifica, di competenza dello Stato, quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori, in comprensori riconosciuti, con le procedure stabilite dalla legge, suscettibili di utilizzazione agricola o di una radicale trasformazione dei loro ordinamenti produttivi, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici e sociali<sup>27</sup>.

Tali opere, elencate nell’art. 2, sono:

- a) opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d’acqua, di rinsaldamento e sistemazione idraulico -agraria delle loro pendici;
- b) opere di bonificazione di laghi, stagni, paludi e terre paludose o comunque deficienti di scolo;
- c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
- d) opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
- e) opere di difesa dalle acque e di provvista e utilizzazione agricola di esse;
- f) le cabine di trasformazione e le linee elettriche;
- g) opere stradali edilizie e di altra natura, che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte di esso;
- h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza privata, invece, “tutte le altre opere necessarie ai fini della bonifica”(art. 2): si tratta dei miglioramenti fondiari di interesse particolare dei singoli fondi o di limitati raggruppamenti di essi, da realizzare in conformità alle direttive contenute nel piano generale di bonifica.

---

<sup>27</sup> Sono comprensori di bonifica quelli in cui ricadono laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e sociale e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione degli ordinamenti produttivi (art. 1). Possono essere altresì inclusi in comprensori di bonifica i bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del T.U. 30 dicembre 1923 n. 3267 (art. 107). Il R. D n. 215 distingue i comprensori in due categorie: appartengono alla prima quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione e richiedono, a tal fine, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri (art. 2). Alla classificazione dei primi si provvede con legge, dei secondi con decreto reale (art. 3).

Il legislatore ritiene che l'obiettivo della bonifica integrale, quello, come si è detto, di una radicale trasformazione dell'ordinamento della produzione terriera, debba essere conseguito mediante il compimento di una serie di attività, in parte pubbliche e in parte private e complementari le une delle altre<sup>28</sup>.

Da qui la distinzione delle opere di bonifica in opere di competenza dello Stato e miglioramenti fondiari di competenza dei privati: le prime hanno carattere preliminare, sono cioè dirette a porre i presupposti di ordine fisico, economico e giuridico della trasformazione; i secondi hanno natura consequenziale e integrativa, in quanto volti ad utilizzare i risultati ottenuti attraverso la realizzazione delle opere pubbliche per attuare concretamente il nuovo ordinamento della produzione<sup>29</sup>.

Ai fini della individuazione delle opere di competenza privata obbligatorie per i proprietari, elementi utili possono trarsi dall'art. 44, in cui sono menzionati gli acquedotti rurali, l'impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, l'acquisto dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento.

L'elencazione, analogamente a quella contenuta nell'art. 2 con riguardo alle opere di bonifica di competenza dello Stato, non ha comunque carattere tassativo.

Il R.D. n. 215 contempla infine una terza categoria di interventi eseguibili nei comprensori di bonifica: le opere di miglioramento fondiario realizzate a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Queste opere hanno natura puramente accessoria, sono facoltative e come tali lasciate alla libera iniziativa dei proprietari.

I miglioramenti in questione sono indicati in maniera non esaustiva dall'art. 43 e consistono in: opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; costruzione e riattamento di strade poderali o interpoderali o di teleferiche che possano sostituirle; costruzione e riattamento di fabbricati o di borgate rurali; dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; opere di miglioramento dei pascoli montani; piantagioni e in genere ogni miglioramento fondiario eseguibile a vantaggio di uno o più fondi.

---

<sup>28</sup> R. Perez, *Aspetti giuridici della pianificazione in agricoltura*, Milano, 1971, p. 28; A. Serpieri, *Fra politica ed economia rurale*, Firenze, 1934, p. 170; ID. *La bonifica nella storia e nella dottrina*, Bologna, 1947, p. 197.

<sup>29</sup> E. Jandolo, *La legge sulla bonifica integrale*, cit., p. 20.

Nella spesa di esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, sia obbligatorie che facoltative, lo Stato interviene a favore dei proprietari con un sussidio o con il concorso negli interessi dei mutui.

Il sussidio è corrisposto normalmente nella misura di un terzo della spesa, ma può essere elevato al 38% quando si tratti di miglioramenti di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana e nel Lazio.

Sussidi in misura diversa sono stabiliti (art. 44) per gli acquedotti rurali (75%), per l'impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo (45%), per l'acquisto di macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento (25%).

Come lo Stato partecipa alla spesa delle opere di miglioramento fondiario, così i privati concorrono finanziariamente all'esecuzione delle opere di competenza statale.

Il principio della contribuenza non ha però valore assoluto, perché vi sono opere che restano a totale carico dello Stato.

Sono queste le opere idraulico-forestali ovunque ubicate e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua quando debbano essere realizzate per la bonifica di comprensori ricadenti in massima parte nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle isole<sup>30</sup>.

Al di fuori di questi casi, la spesa per le opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato per il 75% nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma toscana e il Lazio, e per l'85% in queste e nelle altre regioni.

Nei comprensori di prima categoria, il concorso dello Stato può essere elevato, rispettivamente, all'84 e al 92%.

Il R.D. n. 215 coordina attività pubbliche e private con un sistema di norme articolato e complesso.

In primo luogo, in ogni comprensorio di bonifica deve essere redatto, a cura del Ministero dell'agricoltura, un piano generale di bonifica, contenente 'il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici o d'altra natura (art. 4).

---

<sup>30</sup> L'obbligo di partecipazione alle spese può non colpire soltanto i privati, poiché quando dall'esecuzione delle opere di bonifica derivi a province e comuni un risparmio di oneri finanziari che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunto e, in ogni caso, in misura non superiore al quarto del contributo statale.

Le direttive contengono l'indicazione delle opere di spettanza dei privati e impongono ai proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio di bonifica la loro esecuzione.

Esse svolgono, quindi, un ruolo molto importante nell'attuazione della bonifica integrale, perché rappresentano il punto di raccordo tra le opere di competenza statale e quelle di pertinenza dei privati, nel senso di costituire la giustificazione, mediante la realizzazione degli interventi privati, delle rilevanti spese sostenute dallo Stato per le opere di sua competenza<sup>31</sup>.

L'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è affidata dalla legge al Ministero dell'agricoltura, il quale può provvedervi direttamente o per mezzo di concessione al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare, o al proprietario della maggior parte dei terreni stessi.

Solo in mancanza di iniziative dei proprietari, la concessione può essere accordata alle Province, ai Comuni e ai loro consorzi (art. 13, comma I e II).

Tuttavia, benché la legge parli in primo luogo dell'esecuzione diretta, il sistema normale per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è quello della concessione<sup>32</sup>.

Si ritiene, infatti, che il modo migliore per realizzare un efficace coordinamento tra opere pubbliche e private sia quello di affidarle ad un unico esecutore, cioè di concedere anche la realizzazione delle opere pubbliche a quei privati o gruppi di privati che, dovendo poi obbligatoriamente provvedere all'esecuzione delle opere di loro competenza, abbiano nelle prime un interesse diretto.

E poiché il consorzio sembra essere maggiormente in grado di garantire la completa attuazione della bonifica, la concessione è accordata ad esso in via preferenziale rispetto al singolo proprietario<sup>33</sup>.

La costituzione dei consorzi è volontariamente promossa dai proprietari e viene disposta con decreto reale, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior

---

<sup>31</sup> E. Jandolo, *La legge sulla bonifica integrale*, cit., p. 41 ss; A. Serpieri, *Aspetti sociali e politici della bonifica*, in *Bonifica integrale e acque pubbliche*, 1934, n. 1, p. 69 ss; R. Perez, *Aspetti della pianificazione giuridica in agricoltura*, cit., p. 37.

<sup>32</sup> C. Petrocchi, *La concessione delle opere di bonifica*, in *Bonifica integrale e acque pubbliche*, 1934, n. 1, pp. 69 ss.

<sup>33</sup> Questi potrebbe infatti essere mosso da finalità non sempre coincidenti con quelle dello sviluppo agricolo della zona, potrebbe, ad esempio, mirare alla valorizzazione del comprensorio mediante l'attuazione di interventi a carico dello Stato, per speculare poi sull'aumentato valore dei terreni; il consorzio, in vece, in quanto non solo associazione dei proprietari, ma anche, per espressa disposizione di legge, ente di diritto pubblico (art. 59), sottoposto al controllo e alla vigilanza statale, si colloca in una posizione intermedia tra lo Stato e i privati e dunque nella posizione più indicata per conciliare le esigenze di questi ultimi con quelle della collettività. A. Serpieri, *Lo Stato fascista e i rurali*, Milano, 1935, pp. 116-117: "Questa dei consorzi di bonifica è una delle più originali creazioni in materia: sono associazioni di privati, ma elevate a persone giuridiche di diritto pubblico. Così, mentre viene utilizzata in pieno l'attività dei proprietari cointeressati, il raggiungimento delle finalità politico-sociali è garantito dalla ingerenza e dal controllo statale. Nei consorzi l'iniziativa privata, anziché essere soffocata od abolita, è pienamente valorizzata, ma è insieme disciplinata dallo Stato: non funzione arbitraria dei singoli, a finalità extra o antisociale, extra o antistatale, ma vera e propria sintesi di azione e volontà pubblica e privata".

Cfr. anche G. Tassinari, *La bonifica integrale nel decennio della legge Mussolini*, Roma, 1940, p. 261 ss; M. Bandini, *Politica agraria*, Bologna, 1966, p. 112 ss; C. Petrocchi, *La natura giuridica dei consorzi di bonifica*, in *Bonifica integrale e acque pubbliche*, 1934, n. 6, p. 487 ss.

parte dei terreni da consorzicare; tale maggioranza non è propriamente misurata, bensì desunta in base a determinati indici (art. 55).

I consorzi possono essere costituiti anche d'ufficio, con decreto reale promosso dal Ministro dell'agricoltura quando questi, constatata la mancanza di iniziative, riconosca la necessità e l'urgenza di provvedervi (art. 56).

I consorzi funzionano secondo le norme dei propri statuti, con i quali si provvede alla designazione della sede, alla definizione del modo di costituzione e di rinnovazione degli organi di rappresentanza e deliberanti (Presidente, Consiglio dei delegati e Deputazione) e delle loro competenze, alle norme per la validità delle adunanze, per la compilazione dei bilanci, per il servizio di cassa e la revisione dei conti e a quanto, più generalmente, è necessario per il regolare andamento dell'attività<sup>34</sup>.

I consorzi di bonifica sono sottoposti ad una rigorosa vigilanza ed ingerenza da parte dello Stato.

Il Ministero dell'agricoltura può infatti in qualunque momento provvedere al loro raggruppamento, alla loro fusione o soppressione, avocare a sé la nomina del Presidente, prorogare d'ufficio i termini di rinnovazione delle cariche e infine intervenire in via surrogatoria, mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un Commissario straordinario, al quale sono deferiti tutti i poteri di rappresentanza e deliberanti (artt. 61-66)<sup>35</sup>.

Al consorzio viene affidata in concessione la redazione del piano di bonifica, da sottoporre poi all'approvazione dello Stato.

Inoltre, esso deve provvedere all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di competenza statale, nonché al riparto e alla riscossione della quota di spesa a carico dei proprietari (e al riparto e alla riscossione delle spese per il proprio funzionamento fra i proprietari stessi)<sup>36</sup>.

Allo scopo di assicurare l'attuazione delle opere di miglioramento fondiario, infine, gli articoli 41 e 42 introducono forme di intervento idonee ad accertare e a reprimere le inadempienze.

---

<sup>34</sup> L'organizzazione degli uffici, il trattamento economico e lo stato giuridico degli impiegati formano oggetto di apposito regolamento.

<sup>35</sup> F. Ferrara, *I consorzi per l'esercizio dell'agricoltura*, in *Atti del I Congresso nazionale di diritto agrario*, Firenze, 1935, p. 477 ss; L. Acrosso, *I consorzi in agricoltura*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976, p. 391 ss.

<sup>36</sup> I contributi dei proprietari nella spesa delle opere costituiscono oneri reali sui fondi, in base all'art. 21; la stessa natura è conferita dall'art. 59 ai contributi che i consorzi possono imporre ai proprietari "per l'adempimento dei loro fini istituzionali". Tutti questi contributi sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte comunali e provinciali.

Innanzitutto, al consorzio viene attribuito il compito di assumere l'esecuzione dei lavori di competenza privata quando ne faccia richiesta il proprietario che non intende provvedervi direttamente.

In secondo luogo, quando il termine assegnato ai proprietari per l'esecuzione delle opere sia scaduto, o quando, ancor prima della scadenza, già risulti l'impossibilità di effettuare i lavori entro il termine stesso, il Ministero dell'agricoltura può procedere all'esproprio degli immobili dei proprietari inadempienti a favore del consorzio medesimo<sup>37</sup>.

Nonostante la cura con la quale la legge cerca di assicurare il completamento e il coordinamento delle opere pubbliche con la trasformazione fondiaria, ben presto ci si rende conto che proprio questo completamento e questo coordinamento sono venuti a mancare<sup>38</sup>.

I consorzi si preoccupano infatti soltanto di curare l'esecuzione delle opere pubbliche ad essi concesse dallo Stato, senza attivare la trasformazione agraria<sup>39</sup>.

Gli stessi piani generali di bonifica, nei pochi casi in cui sono redatti, si limitano alla progettazione delle opere a carico dello Stato: le direttive della trasformazione fondiaria o non sono affatto elaborate, o quando lo sono non ottengono l'approvazione del Ministero dell'agricoltura o, se la ottengono, rimangono in gran parte disattese<sup>40</sup>.

Così, mentre una notevole massa di opere generali è iniziata e, in qualche caso, anche rapidamente portata a compimento, le opere private per i singoli fondi ristagnano.

Il Governo, dal canto suo, non ha la mano ferma nell'applicare le sanzioni contro i proprietari inadempienti, permette un'assurda estensione dei territori classificati in comprensori di bonifica, distribuisce un po' dovunque i mezzi finanziari, mantenendo in vita un gran numero di consorzi inattivi e riducendo in tal modo la possibilità di far meglio operare i consorzi vitali ed efficienti<sup>41</sup>. Intanto, altre imprese disseccano le casse dello Stato: l'Etiopia, la Spagna e, da ultimo, la seconda guerra mondiale: la bonifica rallenta, i consorzi restringono l'azione, destinando le poche risorse disponibili alla loro conservazione<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> R. Trifone, *Le funzioni dei consorzi di bonifica nel loro svolgimento storico*, in *Atti del I Congresso nazionale di diritto agrario*, Firenze, 1935, p. 459 ss.

<sup>38</sup> Ministero per la Costituente, *Relazione della Commissione economica. Agricoltura*, cit., p. 355.

<sup>39</sup> G. Tassinari, *La bonifica integrale nel decennio della legge Mussolini*, cit., p. 262; M. Bandini, *Politica agraria*, cit., p. 144 ss.

<sup>40</sup> R. Perez, *Aspetti della pianificazione in agricoltura*, cit., p. 35 ss.

<sup>41</sup> M. Bandini, *Cento anni di storia agraria italiana*, Roma, 1963, p. 159 ss.

<sup>42</sup> Dopo la fine del conflitto mondiale, i primi interventi dei consorzi sono diretti alla ricostruzione delle opere danneggiate dalla guerra. La realizzazione di programmi sistematici riprende più tardi, quando, con la legge 23 aprile 1949, n. 165 riguardante l'assegnazione dei fondi E.R.P., vengono concessi 70 miliardi per l'agricoltura, di cui 58 miliardi e 320 milioni destinati alle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario. Cfr. D. Bignardi, *Bonifica*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. II, p. 511.

### ***1.3) Il dibattito sulla montagna nel secondo dopoguerra***

Nell'immediato dopoguerra, in seguito alle eccessive utilizzazioni boschive degli anni 1941-1944, dovute alle imperiose necessità contingenti, e in conseguenza del disordine idrogeologico provocato dalle azioni belliche, il problema montano si presenta con una gravità mai raggiunta<sup>43</sup>.

Già nel 1946 autorevoli voci si levano per richiamare l'attenzione del Governo e dell'opinione pubblica sullo stato critico delle zone montane.

L'11 aprile di questo anno, l'on. Micheli presenta alla Costituente un progetto di legge che prevede la graduale abolizione del vincolo per scopi idrogeologici<sup>44</sup> e la trasformazione dei funzionari forestali in Cattedratici della montagna, con il compito di svolgere in questi territori quell'azione di istruzione tecnica e di promozione delle attività economiche che le Cattedre ambulanti di agricoltura esercitano nelle regioni sottostanti<sup>45</sup>.

La proposta di legge dell'on. Micheli non ha alcun esito, probabilmente perché i tempi non sono ancora maturi per far convergere sui problemi montani l'attenzione della classe politica, chiamata a risolvere più urgenti e preminenti questioni relative al consolidamento del nuovo Stato democratico<sup>46</sup>.

Nel mese di settembre, su iniziativa della locale Camera di Commercio, si tiene a Milano un Convegno al quale partecipano numerosi tecnici ed esperti in materia forestale e montana dell'Italia settentrionale e centrale. I convenuti approvano un ordine del giorno in cui, ritenuto che la legge forestale del 1923 e quella sulla bonifica integrale del 1933, pur essendo razionalmente impostate, debbano essere fra loro coordinate, sviluppate e adattate alle esigenze produttive della montagna,

---

<sup>43</sup> C. Volpini, *I danni di guerra alle aziende agrarie di montagna e ai boschi*, in *L'eco della montagna*, 1946, n. 4, p.170 ss; A. Giacobbe, *La ricostituzione del nostro patrimonio forestale nel dopoguerra*, in *L'eco della montagna*, 1947, n. 1, p. 49 ss.

<sup>44</sup> Nella relazione alla proposta di legge (riportata da A. Cotta, *Legislazione forestale*, in *L'Italia forestale e montana*, 1947, n. 4, p. 183 ss.), egli spiega in questi termini le ragioni che giustificano l'abolizione del vincolo per scopi idrogeologici: "Non è colla coercizione che si porterà il montanaro ad abbandonare gli errati sistemi di sfruttamento del suolo, causa del disordine idrogeologico e della sua miseria. Il montanaro sa meglio di noi che quelle sue coltivazioni vaganti portano all'isterilimento del terreno; ma sa altresì che per passare ad altre forme stabili e più redditizie gli occorrerebbero una sua proprietà, cosa che nel Mezzogiorno d'Italia più spesso gli manca; gli occorrerebbero gli animali, non solo per la lavorazione del terreno, ma altresì per la sua fertilizzazione, e che per mantenere gli animali sono indispensabili i mangimi, il fieno, del quale in molti paese del Sud nemmeno si ha traccia per ora. Il montanaro sa che il sovraccarico gli rovinerà i pascoli, ma per ridurre il bestiame bisognerebbe che avesse altre località dove mandarlo. Proibirgli le colture temporanee, inibirgli i pascoli deteriorati, è metterlo alla fame; perciò il vincolo non potrà che procurargli qualche contravvenzione e quindi aumentare la miseria e spingerlo ad allargare sempre più i sistemi di sfruttamento del suolo che si vorrebbe eliminare!".

<sup>45</sup> A. Cotta, *Legislazione forestale*, cit., p. 184; R. Trifone, *A proposito di una recente proposta di provvedimenti a favore della montagna* in *L'Italia forestale e montana*, 1946, n. 1, p. 3 ss; ID., *Il vincolo forestale prima e dopo la legge del 1877*, in *L'Italia forestale e montana*, 1952, n. 3, p. 126 e in *Annali dell'Accademia italiana di scienze forestali*, 1953, p. 61 ss; ID. *Storia del diritto forestale in Italia*, cit., p. 286 ss; C. Frassoldati, *Orientamenti per una riforma organica della legge forestale*, in *Rivista di diritto agrario*, 1956, n.1/2, p. 291 ss.

<sup>46</sup> S. Mazzi, *Dalla legge forestale del 1877 alle odierne direttive di economia montana*, in *L'Italia forestale e montana*, 1955, n.6, p. 266.



fanno voti affinché tali leggi formino la base di una riforma della vigente legislazione e affinché questa riforma si ispiri ai criteri generali del progetto Micheli in materia di politica montana, nel senso di considerare il problema della montagna non esclusivamente da un punto di vista forestale, ma anche da un punto di vista economico-sociale e di sviluppare al massimo i provvedimenti di incoraggiamento e di aiuto per una razionale ed organica crescita dell'economia di quei territori.

Nel maggio del 1947 si svolge poi a Firenze, sotto gli auspici dell'Accademia dei Georgofili e della locale Camera di Commercio, il I Congresso nazionale della montagna e del bosco. Nel corso del Convegno vengono presentate e discusse, da parte di docenti, tecnici e studiosi, numerose relazioni, che pongono l'accento sulle principali cause della crisi delle zone montane: l'insufficienza dei redditi, conseguente all'elevata densità della popolazione e all'asprezza dell'ambiente naturale; il disordine idrogeologico, che da un lato impedisce una proficua utilizzazione della terra e dall'altro determina un progressivo impoverimento del suolo, a seguito della perdita di sostanze fertilizzanti, asportate insieme ai materiali terrosi dai fiumi e dai torrenti in piena; la frammentazione della proprietà fondiaria, che ostacola l'introduzione di un razionale ordinamento delle colture; il permanere, nelle tecniche colturali, di concetti e metodi tradizionali, che rallentano il progresso economico; il basso reddito degli allevamenti zootecnici, derivante da una ancora deficiente selezione del bestiame; e, infine, il fenomeno dello spopolamento montano, conseguenza estrema della situazione di miseria che induce una parte sempre più consistente della popolazione a ricercare nelle zone di pianura condizioni di vita meno difficili e più agiate: fenomeno di cui occorre contenere le dimensioni, per evitare che esso perda il connotato positivo di fattore di alleggerimento della pressione demografica per assumere quello patologico di totale abbandono dei luoghi<sup>47</sup>.

Al termine dei lavori, il Congresso vota all'unanimità un ordine del giorno nel quale auspica che gli interventi a favore della montagna cessino di essere saltuari, disordinati e discontinui, per avviarsi secondo linee programmatiche determinate e sulla base di dotazioni finanziarie disposte e consolidate per lungo ordine di tempo; che, utilizzando le iniziative e l'azione di cooperative, dei consorzi di bonifica, di associazioni e, all'occorrenza, promovendo il sorgere di speciali enti cui affidare i compiti di prevenzione del dissesto idraulico e di assistenza tecnica, si favoriscano la sistemazione idraulico-agraria del suolo, la produzione e la distribuzione di sementi elette, l'adozione di più idonei procedimenti colturali e l'incremento del patrimonio zootecnico; che sia affidato all'Accademia dei Georgofili e alla Camera di Commercio di Firenze il compito di trarre dalle relazioni e dalla discussione lo spunto e gli orientamenti per la formazione di più concrete

---

<sup>47</sup> L. Benassi, *Il Congresso della montagna e del bosco*, ne *L'Italia forestale e montana*, 1947, n.5, p. 194 ss; A. Serpieri, *Il Congresso*, in *L'eco della montagna*, 1947, n.2, p. 74 ss.

proposte da sottoporre al giudizio del Governo, sollecitando i provvedimenti necessari e seguendone e stimolandone l'effettiva applicazione.

Il Congresso nazionale della montagna e del bosco ha un'ampia risonanza, non solo fra tecnici e studiosi, ma anche nell'ambiente politico, tanto che l'Assemblea costituente ritiene opportuno inserire nella Carta costituzionale, in via di elaborazione, un esplicito riferimento alla montagna<sup>48</sup>.

L'art. 44, comma 2, della Costituzione: "La legge dispone provvedimenti a favore della montagna", sancisce così il principio generale dello speciale sostegno a questa vasta parte del territorio nazionale, configurandosi quale indicazione di carattere programmatico che impegna il legislatore ordinario a tener conto della peculiarità delle condizioni delle zone montane e, conseguentemente, a predisporre gli interventi necessari al loro sviluppo economico e alla crescita civile e sociale delle popolazioni residenti<sup>49</sup>.

Un ulteriore sviluppo del Congresso è rappresentato dalla nomina, da parte del Consiglio dell'Accademia dei Georgofili e della Camera di Commercio di Firenze, di una Commissione per l'elaborazione di uno schema di provvedimenti a favore della montagna.

Dai lavori della Commissione scaturisce un complesso di proposte<sup>50</sup>, sulla trama delle quali l'allora Ministro dell'agricoltura e delle foreste, on. Segni, avvia lo studio di un provvedimento legislativo<sup>51</sup>.

L'iniziativa del Ministro incontra però un serio ostacolo nella impossibilità di finanziamento delle provvidenze previste nel suo schema di legge, per la situazione generale del bilancio dello Stato e per la successiva crisi ministeriale, che porta l'on. Segni a capo del Dicastero della Pubblica Istruzione.

Nel frattempo, durante gli anni 1949 e 1950, vengono emanate le leggi sui cantieri di rimboschimento e di lavoro (l. 264/1949), sulla Cassa per il Mezzogiorno (l.646/1950) e sull'esecuzione di opere straordinarie nelle aree depresse del Centro-Nord (l. 647/1950): provvedimenti che apportano dei benefici ai territori montani, ma che sono ben lontani dall'affrontarne in maniera organica le complesse problematiche<sup>52</sup>.

---

<sup>48</sup> A. Sacchi, *Problemi della montagna italiana* (memoria letta all'Accademia dei Georgofili nella adunanza del 9 gennaio 1949), in *L'Italia forestale e montana*, 1949, n. 5, p. 252.

<sup>49</sup> G. Bolla, *La recezione del problema della montagna nell'art. 44 della Costituzione ed i suoi effetti sulla evoluzione in ordinamento del regime forestale italiano*, in *Studi in memoria di G. B. Funaioli*, Milano, 1961, p. 571 ss; R. Trifone, *A proposito di un commento all'art. 44 della Carta costituzionale*, in *L'Italia forestale e montana*, 1949, n. 2, p. 62 ss; S. Rodota, *Commento all'art. 44 della Costituzione*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna, 1975, p. 260 ss; F. Merloni, *Montagna*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1988, p. 1.

<sup>50</sup> C.f.r A. Camparini, *Le proposte relative ai provvedimenti a favore della montagna elaborate dalla Commissione nominata dall'Accademia*, in *Atti dell'Accademia dei Georgofili*, Firenze, 1947, p. 171 ss; G. Doriguzzi, *Proposte formulate dalla Commissione nominata dall'Accademia dei Georgofili per lo studio di provvedimenti a favore della montagna*, in *L'eco della montagna*, 1947, n. 8, p. 273 ss.

<sup>51</sup> A. Sacchi, *Problemi della montagna italiana*, cit., p. 259 ss.

<sup>52</sup> M. Gortani, *La difesa della montagna e del montanaro*, in *L'Italia forestale e montana*, 1951, n. 1, p. 43 ss.

La legge 29 aprile 1949 n. 264, recante ‘Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati’, disciplina, al Capo V del Titolo IV, la creazione di cantieri-scuola in zone caratterizzate da un elevato tasso di disoccupazione, ai fini dello svolgimento di attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

L’apertura dei cantieri, finanziati dal Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, può essere promossa direttamente oppure autorizzata, su richiesta dei proprietari di terreni idonei a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste o con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia.

Lo scopo della loro costituzione è non soltanto di attuare un programma di rimboschimento e di bonifica, ma anche di alleviare temporaneamente la disoccupazione e di provvedere alla formazione di maestranze specializzate, essendo imposto al lavoratore, assunto al cantiere, l’obbligo di frequentare corsi di istruzione tecnico-professionale annessi al medesimo<sup>53</sup>.

La legge 10 agosto 1950 n. 646, che istituisce la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale, prevede la formulazione, da parte di un Comitato di Ministri, di un piano generale per l’esecuzione, durante il decennio 1950-1960, di un complesso organico di opere dirette al progresso economico e sociale del Sud del Paese e riguardanti la sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d’acqua, la bonifica, l’irrigazione, la trasformazione agraria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e le fognature, gli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e le infrastrutture di interesse turistico.

Alla realizzazione di tali opere (così come alla predisposizione dei relativi programmi e al loro finanziamento) è preposta la Cassa, che vi provvede generalmente a mezzo di concessione a favore degli enti locali, dei loro consorzi o dei consorzi di bonifica oppure, come nel caso delle sistemazioni montane, affidandone l’esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

La legge pari data n. 647 attribuisce invece al Ministero dei lavori pubblici e a quello per l’agricoltura e le foreste il compito di predisporre ed eseguire, a partire dall’esercizio finanziario 1950-1951 e fino all’esercizio 1959-1960, programmi di opere straordinarie nelle località economicamente depresse dell’Italia centrale e settentrionale.

La dichiarazione e delimitazione di area depressa è fatta da un Comitato di Ministri (designati dal Consiglio dei Ministri), di concerto con il Ministro per il tesoro.

---

<sup>53</sup> A. Meschino, *I cantieri di rimboschimento e di bonifica del piano Fanfani*, in *L’Italia forestale e montana*, 1948, n. 6, p. 225 ss; G. Cappuccini, *I cantieri di rimboschimento nel primo biennio di attività*, in *Monti e boschi*, 1952, n.9, p. 368 ss.

Nell'elaborazione dei programmi, che riguardano - al pari di quelli predisposti per l'Italia meridionale dalla Cassa - opere infrastrutturali per l'agricoltura (opere di sistemazione dei bacini montani, bonifica, irrigazione, trasformazione agraria, viabilità ordinaria non statale, acquedotti e relative fognature), l'art. 4 fa obbligo ai Ministeri competenti di 'tenere in particolare considerazione le necessità delle zone depresse di montagna'<sup>54</sup>.

## 2) IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL D'ORCIA E IL SUO ARCHIVIO<sup>55</sup>

### 2.1) *Il Consorzio per la bonifica della Val d' Orcia: linee di sviluppo istituzionale*

Il Consorzio di Bonifica della Val d' Orcia è un ente complesso, la cui vicenda storica si dipana per circa mezzo secolo e attraversa fasi segnate da profonde trasformazioni di natura politica, istituzionale, economica e sociale. Altrettanto complesso è il contesto geografico di riferimento costituito, come vedremo, da un' ampia porzione della provincia meridionale di Siena, tra la Val d' Orcia e il Monte Amiata. Terreni difficili e spesso inospitali, "campagne argillose e sementate a grano e sodaglie sparse di ciottoli trascinati dalla montagna"<sup>56</sup>, storicamente distanti e distinte dalla città, esempio eccellente "della vasta e poco accessibile campagna senese, lontana dal debole potere della città"<sup>57</sup>. Un paesaggio agrario in larga misura caratterizzato e condizionato dalla presenza di terreni argillosi ed anzi prosecuzione naturale delle Crete senesi vere e proprie,<sup>58</sup> alla cui complicata realtà idraulico-agraria ben si attaglia la descrizione di Enea Silvio Piccolomini, riportata da Giorgio Giorgetti "*cedit unguis equorum calcata terra, nec remittit, nisi maximum adhibeat equus conatum: pluviae insuper fossa hinc atque inde produxerunt et angustas reliquere semitas, quibus non sine magno labore inhaereas*"<sup>59</sup>.

---

<sup>54</sup> G. Bernardi, *L'attività dello Stato e degli Enti a favore della montagna italiana dal 1950 al 1967*, in *L'Italia forestale e montana*, 1969, n. 5, p. 184 ss; F. Carullo, *La sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e leggi 10 agosto 1960 n. 646 e 647*, in *L'Italia forestale e montana*, 1950, n. 4, p. 217 ss; R. Trifone, *La Cassa per il Mezzogiorno e il problema forestale*, in *L'Italia forestale e montana*, 1951, n. 1, p. 1 ss; F. Merusi, *L'intervento straordinario a favore del Centro-Nord: dalle infrastrutture agricole alla politica delle zone povere*, in *Rivista di diritto agrario*, 1972, n. 4, p. 575 ss.

<sup>55</sup> Questo capitolo riprende considerazioni già sviluppate in F. Valacchi, *Il progetto di recupero e riordino dell' archivio del Consorzio di bonifica della Val d' Orcia* in *Bullettino Senese di Storia Patria*, CVI, 1999, Siena 2001, pp.538 - 581.

<sup>56</sup> E. Repetti, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, Firenze 1839, vol. III, voce "Orcia", p.682.

<sup>57</sup> L. Bortolotti, *Siena*, 1987, p.95.

<sup>58</sup> Sul contesto complessivo delle Crete si veda G. Giorgetti, *Le Crete senesi nell' età moderna, studi e ricerche di storia rurale*, a cura di L. Bonelli Conenna, Firenze 1983

<sup>59</sup> Pii Secundi Pontificis Max., *Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt*, Romae 1584, liber X, pp. 482, cit in Giorgetti, *Le crete senesi*, pp. 4 - 5.

Queste avversità geomorfologiche e una perdurante stagnazione economica<sup>60</sup> giungono sostanzialmente inalterate fino alle porte del XX secolo e fanno di quest' area una sorta di laboratorio ottimale per testare l' efficacia dei modelli veicolati dalla battaglia per la bonifica integrale.

E l' attività del Consorzio, infatti, si colloca tutta all' interno del ~~disegno~~ disegno di bonifica integrale, quella accezione del concetto di bonifica, cioè, che, a differenza della precedente bonifica idraulica, riconduce i problemi di gestione ed utilizzazione del territorio da bonificare a un quadro di riferimento più ampio di quello del prosciugamento di aree paludose o della regolamentazione di corsi d' acqua<sup>61</sup>, prendendo in considerazione l' esigenza di una riqualificazione complessiva del territorio che muova, ancor prima che dall' intervento sui fondi agricoli, dalla realizzazione ~~de~~ delle infrastrutture necessarie ad avviare e sostenere lo sviluppo.

Negli anni in cui venne costituito il Consorzio per la Trasformazione Fondiaria della Val d' Orcia, che solo in un secondo momento avrebbe assunto la denominazione di Consorzio per la bonifica della Val d' Orcia, la bonifica non era solo un problema di ordine economico e ambientale. Essa rappresentava soprattutto una componente importante del progetto politico complessivo ed un banco di prova sul quale valutare le magnifiche sorti e progressive che il Fascismo doveva assicurare all' Italia agraria. La bonifica integrale era la base della politica fascista di difesa e di incremento della ruralità del paese "per ragioni -scrive Arrigo Serpieri, sottosegretario di Stato per la bonifica integrale e Presidente dell' Associazione nazionale tra i consorzi di bonifica che vanno alla radice della vitalità e della potenza della stirpe"<sup>62</sup>

Il clima era quello descritto da Giulio Santangelo, che nel 1930, sulla rivista "L' agricoltore d' Italia", scriveva sull'ali di una malcelata enfasi bucolica e patriottica: "non è solo per ragionevole orgoglio di italiano e di fascista che la bonifica, ovunque essa sia mette in allegria"<sup>63</sup>. Sulla stessa linea, sempre nel 1930, Serpieri in un suo indirizzo di saluto al neonato Consorzio, elogiava "i bravi agricoltori della Val d' Orcia che le argille oggi desolate vogliono trasmettere ai figli feconde di

---

<sup>60</sup> Ancora nel 1931 la densità di popolazione nell'area risultava con i suoi 30 abitanti per kmq. una delle più basse della Toscana (cfr. V. Bellucci, *Aspetti tecnici della bonifica della Val d'Orcia*, in *Bonifica e Colonizzazione*, II, n. 11, novembre 1938, p.4.).

<sup>61</sup> Quello della bonifica, sia essa idraulica o integrale, è un tema di lunga durata nella storia del paesaggio agrario italiano. Al riguardo tra i molti studi disponibili si vedano: A. Bagnulo, *La legislazione sulla bonifica dal 1865 ad oggi*, 1967; L. Iacononi, *La bonifica integrale: strumento di programmazione per lo sviluppo dell'agricoltura e la difesa del territorio*, in *La bonifica in Toscana l' agricoltura, il territorio, e l' ambiente* 1986, pp. 19 - 26; *Le bonifiche in Italia dal ' 700 a oggi* cura di P. Bevilacqua, M. Rossi – Doria., Bari 1984; C. Lega, *Diritto della bonifica*, 1992; G. Medici, *I doveri dei Consorzi*, in *Le bonifiche in Italia*, pp. 400 – 406; A. Orlandini., *Il sogno della bonifica integrale: l' agricoltura senese negli anni ' 30* 1994.

<sup>62</sup> Cfr. *Bollettino del Consorzio Trasformazione Fondiaria Val d' Orcia*(da ora BCT), n.35, settembre 1933, p.1.

<sup>63</sup> BCT, n.2, marzo - aprile 1930, p.1

messi"<sup>64</sup>. E, del resto, il Duce in persona, chiudendo il cerchio con la consueta, mirabile sinteticità, sosteneva che occorreva "riscattare la terra e colla terra gli uomini e cogli uomini la razza".

Il Consorzio nasce quindi in un contesto complessivamente assai favorevole ad un suo rapido ed incisivo sviluppo e non solo perché il territorio compreso nei suoi confini era effettivamente bisognoso di interventi di bonifica. Generalmente, infatti, in questo periodo i consorzi rappresentano realtà privilegiate, in quanto entità concepite per la realizzazione degli ambiziosi progetti del regime e, al tempo stesso, strumenti per la costruzione del consenso ed il controllo delle realtà rurali più disagiate.

Anche se non è questa la sede per dare valutazioni definitive in questo senso, si può dire però che, malgrado le favorevoli premesse, nei primi anni di vita l'attività del Consorzio risulta in linea di massima piuttosto frammentaria e spesso rallentata da impedimenti di ordine burocratico ed organizzativo che si manifestavano sia in sede centrale che periferica<sup>65</sup>.

Un segnale della complessità e del lento delinearsi di un solido profilo istituzionale ed operativo si coglie nelle ripetute trasformazioni della denominazione e degli assetti gestionali dell'ente che, sorto nel 1929 come Consorzio per la Trasformazione Fondiaria della Val d'Orcia, avrebbe poi assunto formalmente la denominazione di Consorzio per la bonifica della Val d'Orcia nel 1936.

Dopo appena dieci anni di vita - e certo anche per effetto del precipitare degli eventi a livello internazionale - nel 1939 si dovette ricorrere ad una gestione commissariale che non sortì però effetti particolarmente benefici. Nel 1940, infatti, le crescenti ristrettezze economiche determinate dalla guerra, consigliarono di riunire la gestione del Consorzio valdorciano con quella del confinante Consorzio per la bonifica della Val di Paglia Superiore. La gestione unificata si protrasse fino al 1947, quando si poté tornare finalmente ad una gestione ordinaria. Da quella data la vicenda dell'ente si sviluppò in maniera relativamente più tranquilla, anche se, come vedremo, il modificarsi del quadro normativo complessivo avrebbe determinato ulteriori adattamenti degli equilibri istituzionali ed operativi.

Per meglio comprendere le dinamiche sottese alle vicende istituzionali cui abbiamo fin qui brevemente accennato è però opportuno esaminarle più da vicino, soprattutto per valutare i riflessi che hanno o non hanno avuto sugli assetti complessivi del fondo archivistico oggetto del riordino.

Sarà opportuno, allora, partire dagli anni in cui iniziò a delinearsi il progetto di costituzione del Consorzio. Un atto formale assolutamente rilevante in questo senso si ebbe il 21 maggio del 1927, quando, secondo quanto previsto dall'art.43 del Regio Decreto del 30 dicembre 1927<sup>66</sup> e alla luce

---

<sup>64</sup> BCT, n.1, gennaio - febbraio 1930, p.1

<sup>65</sup> Si veda al riguardo, V. Bellucci, *Aspetti tecnici*, cit. pp. 9 – 10.

<sup>66</sup> Art. 43. Gli uffici del genio civile e quelli di ispettorato forestale determineranno d' accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi

della relazione dall'Ufficio del Genio Civile di Siena del 3 maggio 1927<sup>67</sup>, il comitato tecnico amministrativo dell'Ispettorato per la Maremma Toscana approvò la delimitazione del perimetro del bacino montano del torrente Orcia. Nella stessa sede vennero determinati i limiti delle zone di competenza del Genio Civile e della Milizia Forestale. Questo provvedimento gettò di fatto le basi per la costituzione del Consorzio, individuandone il comprensorio in un' estensione territoriale di circa 34.000 ettari compresa nei comuni di Sarteano, Castiglione d' Orcia, Abbadia San Salvatore, San Quirico d'Orcia, Montepulciano, Chianciano, Radicofani e Pienza<sup>68</sup>. Dal punto di vista degli assetti idraulici e forestali, per non parlare degli aspetti economici, il territorio compreso nel perimetro del costituendo Consorzio era, non a caso, uno dei più dissestati del bacino dell' Orcia e dell' intera Toscana meridionale. La descrizione che se ne dà in una nota comparsa sul "Bollettino" del Consorzio del marzo - aprile 1930 anche se sembra tratta da uno degli innumerevoli lamenti post alluvionali contemporanei delinea un quadro decisamente sconcertante "Lo sfacelo delle pendici -recita il Bollettino- è in continuo aumento; ovunque si vedono terre denudate, solcate da rigagnoli, valloncelli, borri, crepacci e profondi scoscendimenti che si allargano ed aumentano nel periodo delle piogge intense. E le acque impetuose, senza alcun impedimento che ne arresti la rapida corsa, trasportano a valle enorme quantità di materiali"<sup>69</sup>. Una realtà dunque che giustifica, anzi impone, rapidi ed efficaci interventi di bonifica. A questo scopo, nel settembre del 1927, venne stabilito che le opere di sistemazione del bacino del torrente Orcia sarebbero state eseguite a cura dello Stato<sup>70</sup>. Successivamente la Val d'Orcia venne inclusa nel primo elenco dei comprensori soggetti a trasformazione fondiaria previsti dall' articolo 1 del Regio Decreto del 29 novembre 1925 n.2464<sup>71</sup>.

---

risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive amministrazioni secondo l' art. 39.

<sup>67</sup> Pubblicata in BCT n.2, aprile 1930, pp. 3 – 4 insieme al “Verbale di delimitazione delle zone di competenza dell'Ufficio del Genio Civile e di quello Forestale” (pp. 4 - 6).

<sup>68</sup> Gli assetti di tale comprensorio si desumono tra l'altro qualche anno più tardi, da una tabella pubblicata in BCT, n.15 dicembre 1931

COMUNE	N° DITTE	SUPERFICIE TASSATA IN HA	CONTRIBUTO
Abbadia San Salvatore	25	455	1137
Cianciano	1	363	907
Castiglione d'Orcia	1068	11711	29277
Montepulciano	46	1065	2660
Pienza	157	8300	20750
Radicofani	289	6444	16110
Sarteano	128	3982	9955
San Quirico	32	1763	4407
TOTALE	1746	34082	85205

<sup>69</sup> BCT, n.2, marzo 1930.

<sup>70</sup> Cfr. R.D. 22 settembre 1927, n.7654

<sup>71</sup> Cfr. R.D. 27 ottobre 1927, n. 2311

A fronte di tali determinazioni tra i proprietari della Val d' Orcia venne costituito un comitato promotore per la costituzione del Consorzio che, una volta espletate le necessarie formalità, l' undici ottobre 1928 convocò un' Assemblea tra tutti i soggetti interessati alla creazione del nuovo ente. L' Assemblea, non propriamente all' unanimità<sup>72</sup> deliberò la costituzione del Consorzio per la Trasformazione fondiaria della Val d'Orcia, nominò i delegati e approvò la bozza di statuto presentata dal comitato promotore. Di lì a qualche mese, il 28 gennaio 1929, il Regio Decreto n.9156 sancì ufficialmente la costituzione del Consorzio. Della Deputazione provvisoria chiamata ad amministrare il Consorzio facevano parte a quella data Alberto Adimari Morelli, Celestino Muziarelli, Clemente Bologna, Silvio Piccolomini, Giuseppe Fregoli, Enrico Simonelli, Antonio Origo, Antonio Cervini, Luigi Bologna, Gino Verdiani Bandi, Lorenzo Galgani, Tiberio Mencarelli, Franco Angheben, Fulvio Fanelli e Rodolfo Funari<sup>73</sup>. Il 29 aprile dello stesso anno veniva approvato lo statuto del Consorzio<sup>74</sup>.

A termini di statuto "Il consorzio tra i proprietari dei terreni inclusi nel bacino idrografico del fiume Orcia e suoi rii secondari" aveva lo scopo di curare "l'esecuzione e la successiva manutenzione delle opere necessarie (...) a fissare e regolare il regime idraulico di fiumi e torrenti, a provvedere alla sistemazione di zone boschive e al rimboschimento a difesa da ulteriori erosioni, nonché a mettere a proficua coltura agraria la superficie attualmente incolta, a migliorare la viabilità rurale, a provvedere e distribuire l'acqua per l'irrigazione ed a compiere qualsiasi altra opera diretta alla trasformazione fondiaria del comprensorio"<sup>75</sup>.

Gli organi che ai sensi dello statuto regolavano l' attività del Consorzio erano l'Assemblea generale dei consorziati, il Consiglio dei delegati, la Deputazione e il suo Presidente, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio arbitrale.

L'Assemblea generale era costituita da tutti i possessori dei fondi iscritti nel catasto consorziale, che avevano diritto al voto purché contribuissero per una somma superiore alle 50 lire annue. I proprietari più piccoli potevano "associarsi" fino al raggiungimento della quota minima e farsi in questo modo rappresentare "da uno di essi, mediante delega degli altri"<sup>76</sup>. In via ordinaria l'Assemblea si riuniva una volta all'anno nel mese di novembre. Assemblee straordinarie potevano tenersi su richiesta della Deputazione o del Presidente oppure su domanda di almeno 20 consorziati. L' Assemblea doveva "approvare eventuali modificazioni allo statuto; approvare eventuali variazioni del perimetro del Consorzio o la suddivisione del medesimo in particolari comprensori o bacini;

---

<sup>72</sup> Il decreto del 28 gennaio 1929, n.9156 mediante il quale si dichiara costituito il Consorzio recita infatti: "Visto il verbale dell' adunanza dei proprietari (...) dal quale risulta che la proposta di costituzione del Consorzio riportò la maggior parte dei voti degli intervenuti i quali rappresentavano una superficie di Ea. 19301, 34 su 32819, 49 (...).

<sup>73</sup> Cfr. R.D. 28 gennaio 1929, n.9156, art.2

<sup>74</sup> Cfr. R.D. 29 aprile 1929, n.3118

<sup>75</sup> Consorzio per la Trasformazione fondiaria della Val 'Orcia, *Statuto*, Siena, 1928, art.2



approvare il piano di classifica consorziale; nominare i membri del Consiglio dei delegati; determinare le medaglie di presenza dovute ai membri della Deputazione"<sup>77</sup>.

Il Consiglio dei delegati era invece composto da 15 membri, scelti tra i consorziati che fossero proprietari di almeno 10 ettari nel comprensorio<sup>78</sup>. Essi duravano in carica 4 anni e si adunavano in via ordinaria almeno due volte ogni anno, generalmente a marzo e a ottobre. Al Consiglio spettava "approvare i progetti tecnici e finanziari compilati dalla Deputazione; approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo compilati dalla Deputazione, quest'ultimo in seguito alla relazione dei revisori; approvare le nuove e maggiori spese e lo storno di fondi da un articolo all'altro di capitoli differenti del bilancio; approvare i regolamenti preparati dalla Deputazione; approvare i contratti da stipularsi per la provvista di capitali occorrenti per la esecuzione delle opere; approvare le tariffe per le volture; deliberare sulle spese che impegnino il Consorzio per un periodo superiore ai 5 anni; deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; deliberare sulla nomina, licenziamento, stipendio e trattamento del personale di concetto; deliberare su tutto ciò che esorbita dalla ordinaria amministrazione del Consorzio, la quale è affidata esclusivamente alla Deputazione; destinare l'uso delle proprietà consorziali; disporre circa il servizio di esazione e di cassa; eleggere nel suo seno i membri della Deputazione; eleggere i membri della Commissione arbitrale; determinare l'indennità dovuta ai revisori dei conti"<sup>79</sup>.

La Deputazione era composta da 5 membri, eletti tra i consiglieri, e si riuniva su convocazione del Presidente o su domanda scritta di almeno tre deputati. Le sue deliberazioni erano prese a maggioranza assoluta. In seno alla Deputazione venivano eletti il Presidente e il Vice Presidente, che duravano in carica per 4 anni, così come i deputati. Alla Deputazione competeva "preparare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di deliberazioni (...); preparare e sottoporre all'approvazione del Consiglio le proposte di deliberazioni (...); dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; assumere e licenziare il personale d'ordine e salariato; deliberare lo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio; vigilare la esecuzione delle opere già approvate e la manutenzione di quelle già eseguite, nonché dei macchinari, attrezzi e quant'altro; (...) promuovere le azioni possessorie e quelle di carattere urgente; compilare i ruoli di contribuenza in base ai bilanci approvati; infliggere le multe ai consorziati; fare in genere tutto ciò che riguarda la gestione ordinaria amministrativa, economica e disciplinare del Consorzio in conformità alle vigenti leggi, allo statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio"<sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> *Ivi*, art. 6

<sup>77</sup> *Ivi*, art. 11

<sup>78</sup> *Ivi*, art. 12

<sup>79</sup> *Ivi*, art. 18

<sup>80</sup> *Ivi*, art. 22

Il potere effettivo era però concentrato nelle mani del Presidente che aveva a tutti gli effetti la rappresentanza del Consorzio e a cui spettava "convocare e presiedere le assemblee; stipulare i contratti; vigilare il buon andamento degli uffici; adottare i necessari provvedimenti per il personale; far eseguire in via d'urgenza tutti gli interventi che si rendessero indispensabili; disporre i pagamenti tramite i mandati; infliggere e riscuotere multe ai consorziati controllare la tenuta del catasto consorziale, provvedendo ogni anno a far aggiornare d'ufficio le eventuali variazioni non richieste dai proprietari; assumere ogni decisione necessaria in casi di urgenza"<sup>81</sup>.

L'attività amministrativa e contabile era periodicamente verificata dai revisori dei conti che "in numero di tre, sono nominati dal Consiglio e scelti dai consiglieri"<sup>82</sup>.

Lo statuto prevedeva infine che per le controversie sorte all'interno del Consorzio dovesse essere interpellata una Commissione arbitrale composta da cinque membri, nominati dal Consiglio dei delegati tra i competenti in materia di ingegneria, agronomia e diritto estranei al Consorzio.

Il finanziamento del Consorzio era garantito dai contributi dei consorziati, da quelli dello Stato e della Provincia e da eventuali redditi propri. La contribuzione diretta dei consorziati veniva esatta attraverso i ruoli di contribuzione redatti dai singoli comuni del comprensorio. Dopo essere stati approvati dal Prefetto i ruoli venivano affissi all'albo nei primi quindici giorni del gennaio di ogni anno. Decorsi i termini di pubblicazione, venivano affidati all'esattore consorziale per la riscossione, salvo eventuali ricorsi che potevano essere presentati entro tre mesi dalla pubblicazione. L'esattore veniva nominato ad aggio entro il mese di ottobre<sup>83</sup>.

Dal punto di vista degli assetti operativi l'articolo 30 dello statuto stabiliva che "Il Consorzio ha un ufficio amministrativo e un ufficio tecnico", ma, a questo riguardo, prima di raggiungere equilibri soddisfacenti sarebbe stato necessario un ulteriore e complesso lavoro organizzativo.

Una volta definiti gli assetti istituzionali di massima, infatti, nei primi mesi di vita l'attività del Consorzio si concentrò nella messa a punto della complessa macchina organizzativa necessaria a far funzionare l'ente e nello studio delle modalità mediante le quali accedere ai finanziamenti ed avviare gli interventi di bonifica.

Sul versante organizzativo venne studiato e promulgato un regolamento organico<sup>84</sup> per il personale che disegnò le competenze e l'organizzazione del lavoro all'interno del Consorzio.

Il regolamento dava attuazione alle indicazioni dello statuto e stabiliva intanto che: "Il Consorzio ha nella propria sede"<sup>85</sup> due uffici, uno amministrativo ed uno tecnico, ai quali sono preposti due

---

<sup>81</sup> *Ivi*, art. 27

<sup>82</sup> *Ibidem*

<sup>83</sup> Sulle diverse tipologie di contributi e sulle modalità dei pagamenti si veda l'introduzione alla serie *Contributi consortili*.

<sup>84</sup> Il testo integrale del regolamento, approvato nel febbraio del 1931 è pubblicato nei BCT, n.7 gennaio - febbraio 1931 e n.8, marzo - aprile 1931

direttori alla diretta dipendenza del Presidente". Il direttore amministrativo era il "capo unico degli uffici consorziali e come tale era chiamato a coordinare e controllare tutti i servizi attinenti alla amministrazione. "A lui è affidato il disbrigo e la responsabilità di tutti gli affari amministrativi e contabili. Assiste a tutte le sedute della Deputazione, del Consiglio e alle assemblee, redige i verbali e cura la redazione e la pubblicazione degli atti". Tra le sue responsabilità figura anche la tenuta dell'archivio.

Al direttore dei lavori spettano invece le competenze tecniche e pertanto questa figura ha responsabilità dell'andamento tecnico, studia e predispone i progetti, dirige i lavori approvati, predispone i capitolati procede alla liquidazione e al collaudo. Dal punto di vista archivistico egli è chiamato a conservare e tenere ordinati nella direzione dei lavori tutti gli incarti, la corrispondenza, la contabilità tecnica e i disegni.

Ma la migliore opportunità di conoscere nel dettaglio il funzionamento dell'ente e le competenze dei singoli uffici ci è offerta da un'analisi estremamente dettagliata prodotta dal direttore del Consorzio, Filiberto Vaccari, nel 1932<sup>85</sup>. Questo documento, oltre ad individuare l'organizzazione e le competenze degli uffici, dà conto delle tipologie documentarie che dovevano scaturire dal lavoro delle singole unità operative e si è quindi rivelato importante anche per ricostruire, almeno nelle sue linee essenziali, la fisionomia originaria dell'archivio. Per ciò che concerne la dimensione organizzativa il documento del Vaccari ripropone innanzitutto la distinzione tra direzione amministrativa e tecnica o, per usare la sua definizione, "dei lavori".

La Direzione amministrativa si organizzava in tre uffici, Direzione, Ufficio contabile (a sua volta articolato in ufficio bilancio e ufficio controlli) e Catasto. La Direzione dei lavori si articolava invece negli uffici di Direzione, Studi progetti e liquidazioni e Agrario. Esisteva poi una terza tipologia di uffici, i cosiddetti "uffici promiscui", che assolvevano a compiti meramente esecutivi e comunque di minore importanza. Tra questi, oltre al servizio di dattilografia, era compreso anche l'ufficio protocollo e archivio.

Dal primo marzo del 1931, oltre a quelli della sede centrale, erano in attività tre "uffici staccati" a Spedaletto, Contignano e Bagni San Filippo, con competenze esclusivamente operative. Dal primo marzo 1932, poi, entrò in funzione anche l'ufficio forestale che aveva sede nei pressi di Campiglia d' Orcia.

Se sulla carta il quadro risulta tutto sommato abbastanza chiaro, nella realtà quotidiana i primi anni di vita del Consorzio si rivelarono invece decisamente convulsi. Il Presidente Verdiani Bandi, in una sua nota sul periodico del Consorzio, osservava come le attività procedessero tutto sommato

---

<sup>85</sup> La sede del Consorzio venne inizialmente stabilita a Siena, in via Sallustio Bandini, prevedendo la creazione di uffici periferici sul territorio. Dopo breve tempo però venne spostata a Montepulciano.

<sup>86</sup> Cfr. BCT, n.19, aprile 1932

a rilento a anche causa della complessità della macchina organizzativa. Il Verdiani Bandi individuava almeno due ordini di fattori che costituivano un serio ostacolo al raggiungimento della piena attività: "fattori tecnici che risalgono alla complessità delle pratiche da svolgersi e degli elaborati da approntare per l' ordinaria procedura di approvazione dei progetti e fattori economici che conseguono al lento e complicato finanziamento dei lavori, anche quando tassative disposizioni di legge fissano totali o parziali partecipazioni dello Stato o degli enti locali alle spese per le opere progettate"<sup>87</sup>.

Questi elementi, che si riveleranno di lunga durata, limitarono fortemente l' incisività dell' azione complessiva del Consorzio. Del resto, almeno inizialmente e proprio per aggirare le difficoltà messe precedentemente in luce, fu lo stesso Verdiani a proporre che fossero i proprietari a segnalare le esigenze di interventi specifici, in attesa che si potesse varare una programmazione complessiva.

Consci di questa difficoltà, gli amministratori, per razionalizzare l' azione del Consorzio e renderla più incisiva, tentarono di indicare le necessarie priorità, individuando quali fossero gli interventi da ricondurre nella categoria delle cosiddette "opere principali".

Le opere principali verso le quali il consorzio indirizzò immediatamente le proprie risorse furono allora la sistemazione idraulica del corso inferiore dell' Orcia e dei suoi principali affluenti e la sistemazione idraulica, forestale e agraria del corso superiore dello stesso fiume. Un forte impegno progettuale fu poi rivolto anche al recupero delle zone burronali e argillose e al rimboschimento. Il Consorzio si mosse poi in direzione della creazione o dell' adattamento delle necessarie infrastrutture: la costruzione di una rete di strade di circa 500 km, la costruzione di fabbricati di servizio e di case cantoniere, la costruzione di nuove case coloniche ed il restauro delle esistenti. Infine tra gli obiettivi prioritari venne inserita la riorganizzazione delle aree a scarso rendimento agrario, mediante lavori di dissodamento e l' immissione di nuove colture. Il programma decisamente ambizioso, che da solo testimonia la potenza dell' impatto dell' attività di un simile ente sul territorio di riferimento.

Tra le opere secondarie vennero invece classificate la realizzazione di acquedotti per uso irriguo e potabile e la creazione di una rete elettrica e telefonica. Nel corso degli anni, però, anche questi due settori, e in maniera particolare quello degli acquedotti, destinato ad assorbire buona parte delle risorse future del Consorzio, avrebbero assunto comunque un peso maggiore.

Fin da una prima valutazione di queste linee strategiche, e soprattutto del loro dispiegarsi sul territorio, appare abbastanza evidente come la strategia di buona parte dei proprietari (tra cui come si è visto figurano nomi importanti della antica nobiltà terriera) fosse quella di conciliare, per così dire, gli interessi pubblici con quelli, notevolissimi, dei privati. Fatto questo assolutamente normale

---

<sup>87</sup> BCT, n.1 gennaio febbraio 1930, p.2

in un' area come quella in oggetto e nel resto della provincia senese, dove da secoli la proprietà terriera era l' anello di congiunzione tra amministrazione pubblica e interessi privati.

Il meccanismo disegnato dal primo statuto e dai successivi regolamenti rimase, come vedremo, sostanzialmente inalterato per il mezzo secolo di attività del Consorzio, ma la struttura di fondo venne a più riprese ritoccata, per far fronte alle mutate esigenze di ordine istituzionale e operativo.

In linea di massima gli assetti della Direzione amministrativa non variarono in maniera sensibile, mentre nel settore tecnico, al di là delle funzioni operative demandate alla periferia, si resero ben presto necessarie ulteriori articolazioni. In particolare, apparve ben presto evidente come si rendesse necessario distinguere, almeno sulla carta, le attività collegate alle opere in concessione dallo Stato da quelle di miglioramento fondiario, ovvero, per usare la terminologia degli uffici produttori, tra O.C.S e O.M.F<sup>88</sup>. Sottolineare questa distinzione, come è facile intuire, non ha solo rilevanza dal punto di vista della ricostruzione delle linee essenziali della storia istituzionale dell' ente, ma si rivela di fondamentale importanza anche nel tentativo di ricostruire la struttura del fondo e di giustificare il modello di tale struttura che si propone. L' articolazione interna dell' ufficio lavori si manifesta in maniera molto chiara soprattutto dopo il 1933. Il dispositivo normativo emanato quell' ann<sup>89</sup>, che costituisce uno strumento giuridico di fondamentale importanza in materia di bonifica integrale, introduce infatti una netta distinzione tra opere di bonifica e opere di miglioramento fondiario<sup>90</sup>. Questa distinzione implica in maniera automatica una diversificazione nelle procedure di attivazione dei progetti e nella gestione dei relativi finanziamenti ed individua due tipologie di interventi. Da una parte stanno infatti le opere di bonifica generale, che rientrano in un quadro complessivo più organico e sono finanziate con fondi statali, dall' altra una serie di interventi "parcellizzati", destinati alla realizzazione di singoli progetti di miglioramento, la cui natura può di volta in volta variare e che vengono finanziati secondo modalità diverse<sup>91</sup>.

---

<sup>88</sup> Come si potrà rilevare dalla struttura del fondo, accanto a questa distinzione fondamentale si devono prendere in considerazione dopo il 1949, i Cantieri scuola.

<sup>89</sup> R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

<sup>90</sup> Recita infatti all' articolo 1: "Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono, in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d' ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell' ordinamento produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica".

<sup>91</sup> Si veda al riguardo il commento al Decreto in BCT, n. 35, settembre 1933, dove si legge tra l' altro: "Dunque, nel primo caso, opere svariate, qualunque sia la loro natura tecnica, debbono *tutte* essere coordinatamente eseguite (piano generale di bonifica), mentre nel secondo caso le singole opere *possono* essere eseguite isolatamente".

Il generale riordinamento che il R.D. 215 portò all' interno del settore delle bonifiche non mancò di riflettersi in tempi abbastanza rapidi negli ordinamenti consorziali, che nello statuto promulgato nel 1936<sup>92</sup> recepirono in pieno la distinzione cui si accennava sopra.

L'articolo 1 stabilì innanzitutto che 'Il consorzio per la Trasformazione fondiaria della Val d'Orcia (...) assume la qualifica di Consorzio di bonifica a norma del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, con denominazione Consorzio per la bonifica della Val d'Orcia', recependo anche formalmente un cambiamento che nella prassi aveva avuto luogo contestualmente all' emanazione del decreto.

Il Consorzio doveva principalmente 'provvedere alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica integrale, interessanti i terreni compresi nel suo perimetro'<sup>93</sup>. Tali opere secondo lo statuto del 1936 si distinguevano esplicitamente in opere di competenza statale, opere di competenza privata, e manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.

Rispetto quindi a quanto prevedeva lo statuto del 1929, le competenze di fondo dell' ente non si modificarono, ma vennero meglio definendosi, adeguandosi alle nuove norme per la bonifica integrale. In particolare, coerentemente a quanto si diceva sopra, viene esplicitata in maniera evidente la distinzione tra opere in concessione dallo Stato e opere di miglioramento fondiario.

Il nuovo statuto tornò poi a precisare quale fosse il territorio sul quale il consorzio esercitava la propria giurisdizione, stabilendone in questi termini i confini: 'linea di dislivello del bacino imbrifero del fiume Orcia, fino ad oltre il ponte presso la stazione di Monte Amiata (escluso il bacino dell'affluente torrente Asso), dal Monte Cucco a San Quirico d'Orcia, Pienza, Montepulciano, Fattoria La Foce, Castiglioncello, Fattoria Spineta, Radicofani, Poggio Zoccolino, Poggio Giglianello, al detto Monte Cucco'<sup>94</sup>.

Questa superficie era così distribuita all' interno dei singoli comuni<sup>95</sup>:

COMUNE	SUPERFICIE (HA)
Abbadia San Salvatore	668
Castiglion d'Orcia	10.996
Cianciano	440
Montepulciano	1031
Pienza	8317
Radicofani	8157

<sup>92</sup> Il nuovo statuto venne approvato, sia pure non senza qualche incomprensione, nell'assemblea consorziale del 29 giugno 1936 e divenne effettivamente operante dopo l'approvazione ministeriale del 4 dicembre dello stesso anno.

<sup>93</sup> Art.2

<sup>94</sup> Art.3

<sup>95</sup> Cfr. art.4

Sarteano	4015
San Quirico d'Orcia	1733

Rispetto agli assetti istituzionali il nuovo statuto non introdusse formalmente alcuna innovazione, confermando l'organizzazione già prevista nel 1929, con la sola novità della soppressione della Commissione arbitrale. Nella sostanza, però, l'Assemblea vide fortemente ridimensionate le proprie attribuzioni e le funzioni assolute in precedenza da quest'organo furono trasferite, secondo il modello accentratore tipico del periodo, ai livelli più alti dell'ordine gerarchico ed in particolare nelle mani del Presidente.

L'emanazione del nuovo statuto non impedì però che nel 1939 si arrivasse al commissariamento del Consorzio<sup>96</sup>. I motivi che portarono al commissariamento dovranno essere appurati attraverso un esame più approfondito della documentazione disponibile che non è stato possibile svolgere in sede di riordino ma, tutto sommato, non sono particolarmente importanti in questa sede. Quello che conta è verificare che il commissariamento non comportò alcun cambiamento nella prassi di produzione uso e conservazione dei documenti, né alcuna modifica nel funzionamento complessivo dell'ente.

Pochi mesi dopo si verificò un altro importante cambiamento, destinato apparentemente ad avere pesanti ripercussioni sull'organizzazione consorziale. Alla luce delle nuove norme emanate a livello centrale e dell'incerto andamento economico del Consorzio della Val d'Orcia e di quello della Val di Paglia Superiore, "allo scopo di evitare per l'avvenire un eccessivo dispendio in confronto all'importo dei lavori da eseguirsi in concessione"<sup>97</sup> si attivarono infatti le procedure atte a varare la gestione unificata dei due consorzi. Il 23 dicembre 1939 furono sottoposte agli organi consorziali le norme regolamentari messe a punto in vista della riunificazione. Tali norme prevedevano intanto la riunificazione degli uffici amministrativi e tecnici dei due enti, la cui unica sede venne posta a Montepulciano, prevedendo comunque la possibilità di istituire sezioni staccate dipendenti dal Consorzio per la Val di Paglia Superiore "per esigenze relative ai servizi tecnici in rapporto all'esecuzione delle opere pubbliche in concessione ed a quelle di miglioramento fondiario di competenza privata". Venne poi costituito un Comitato interconsorziale, composto dai presidenti e dai vicepresidenti dei consorzi raggruppati.

<sup>96</sup> Il commissariamento venne ratificato dalla Deputazione il 16 febbraio e il 10 marzo si tenne la prima riunione degli organi consorziali presieduta dal Commissario straordinario.

<sup>97</sup> Archivio del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia (da ora ACBVO), Deliberazioni della Deputazione, 8, pp.8 - 9. Si precisa che in attesa della attribuzione della segnatura definitiva si fa riferimento alla segnatura antica del registro di deliberazioni.

Ma il punto focale di queste norme è quello che riguarda la ripartizione delle spese<sup>98</sup> che fa comprendere come il provvedimento di unificazione della gestione abbia carattere di natura essenzialmente amministrativa e sia orientato a razionalizzare e ridurre le spese per il personale e la gestione, lasciando inalterato il funzionamento dei due enti, che, d' altra parte, continuarono ad essere regolati dai rispettivi statuti. Per questo motivo, come risulta anche da una verifica sui documenti, i riflessi sull' archivio di questa apparente cesura istituzionale sono molto deboli. Le uniche tipologie documentarie che sembrerebbero dover scaturire dalla gestione unificata e andare a collocarsi ad un livello autonomo rispetto al resto del fondo (ad esempio gli atti del comitato interconsorziale o il piano di ripartizione delle spese comuni previsto dagli articoli 11 e 13 del regolamento) non sembrano essere sopravvissute alla avvenuta riunificazione, né sembra che se ne abbia traccia presso l' archivio del Consorzio della Val di Paglia.

Ufficialmente la gestione unificata prese l' avvio il 31 gennaio 1940, quando i due consorzi assunsero la denominazione di Consorzio di bonifica della Val d'Orcia e della Val di Paglia Superiore, dopo che il 13 gennaio 1940 con decreto del ministro dell'agricoltura e foreste n.10.382 era stato approvato il regolamento. Il 25 aprile dello stesso anno furono sciolte le strutture preesistenti ed attivata la sede unica di Montepulciano. L' incisività della gestione unificata può difficilmente essere valutata, anche perché coincide sostanzialmente con il periodo bellico, ma quello che risulta con una certa chiarezza è che i due enti continuarono a perseguire in maniera sostanzialmente autonoma i propri obiettivi e che i benefici portati dalla unificazione furono tutto sommato inferiori alle attese, considerando anche il fatto che ben presto si rese necessario aprire o, meglio, riattivare, la sede di Acquapendente per consentire al consorzio della Val di Paglia di far fronte in maniera più immediata ai propri impegni.

Probabilmente anche alla luce di queste considerazioni, nell' immediato dopoguerra, mentre si impostava l'attività di ricostruzione, i destini dei due istituti tornarono a separarsi e, a partire dal primo gennaio 1947, il Consorzio per la bonifica della Val d' Orcia e quello della Val di Paglia ripresero in maniera autonoma i propri percorsi.

---

<sup>98</sup> L'articolo 10 distingue le spese che si riferiscono ai consorzi in comuni ed esclusive:

“sono di competenza della gestione comune le seguenti:

Cat. A) Spese per la prima presidenza dei consorzi raggruppati e per il comitato interconsorziale

Cat. B) Spese per la sede comune (...)

Cat. C) Spese per il personale stabile e per quello assunto per prestazioni di carattere temporaneo

Cat. D) Spese d'amministrazione (cancelleria, stampati, posta telegrafo, trasporti ecc.) Sono esclusive e fanno direttamente carico agli enti cui si riferiscono le spese che interessano soltanto uno dei consorzi in rapporto a particolari esigenze del medesimo. Si considerano come esclusive le spese che dipendono dallo scioglimento degli uffici consorziali preesistenti; le spese concernenti l'Assemblea, la Deputazione ed i presidenti dei singoli consorzi; Le spese dipendenti dallo studio dei progetti delle opere di interesse privato e dalla relativa gestione; le spese relative all'impianto e alla sistemazione dei catasti consorziali” (ACBVO, deliberazioni della Deputazione, 8, p.11 ).



Nei mesi immediatamente successivi si mise mano ad una revisione del regolamento organico del personale per adeguarlo alle mutate esigenze. Uno schema di tale regolamento venne approvato già il 20 dicembre 1948<sup>99</sup>. Come al solito, il modello organizzativo di fondo non cambiò ma all' interno di questo modello vennero introdotte nuove figure professionali, per garantire una maggiore e più adeguata copertura soprattutto delle mansioni tecniche. In particolare, si può notare per esempio come nell' ambito della Direzione tecnica venga costituito l' ufficio agrario, sotto la guida dell'agronomo, le cui competenze sono fissate nell'art.11 del regolamento e si risolvono in quelle di studio, progettazione e coordinamento delle attività tecniche. Vengono inoltre previste nella pianta organica del personale altre figure, quali quelle del geometra capo e del tecnico forestale che danno il senso dell' esigenza di maggiore specializzazione che si manifesta in seno all' ente e, al tempo stesso, contribuiscono ad articolare e meglio dispiegare sul territorio l' attività progettuale ed operativa del Consorzio.

Ulteriori modifiche agli assetti istituzionali del Consorzio si ebbero nel 1952. Nella seduta del 4 dicembre di quell' anno il Presidente informò infatti la Deputazione che, a fronte della legge 25 luglio 1952, n.991, parte del territorio compreso nei confini del Consorzio presentava tutte le caratteristiche necessarie per essere riclassificato come comprensorio di bonifica montana e poteva quindi godere delle agevolazioni che quella legge prevedeva<sup>100</sup>. Di conseguenza, già dal 1953, una parte del territorio consorziale che faceva capo ai comuni amiatini fu classificato come comprensorio di bonifica montana<sup>101</sup>.

Da quella data la vita del Consorzio, almeno dal punto di vista istituzionale, scorre tutto sommato tranquilla. Si ebbero a più riprese aggiustamenti dello statuto, nel 1955, nel 1963, nel 1969 e nel 1972, ma senza che ciò comportasse modifiche sostanziali negli assetti complessivi o che comunque si riflettesse sui meccanismi di produzione documentaria.

Con la legge regionale in materia di consorzi di bonifica n.83 del 1977 ebbe inizio il processo che portò alla soppressione dell' ente. La legge fu recepita dal Consorzio, che con deliberazione del Consiglio dei delegati dell' 11 ottobre 1979 chiese lo scioglimento dell' ente al Consiglio regionale. Il 24 gennaio del 1980 venne approvato il progetto di liquidazione. L'otto aprile 1980 il Consiglio regionale della Toscana stabilì la soppressione del Consorzio<sup>102</sup>, affidando la gestione delle procedure di liquidazione alla Comunità Montana del Monte Amiata, che ne ereditò le competenze. L'otto maggio il Consorzio per la bonifica della Val d' Orcia venne formalmente soppresso.

---

<sup>99</sup> Cfr. ACBVO, deliberazioni della Deputazione, 12, pp.55-62.

<sup>100</sup> In particolare la legge prevedeva per i comprensori di bonifica montana contributi a fondo perduto dello Stato e agevolazioni sui tassi d' interesse di mutui e finanziamenti.

<sup>101</sup> Il comprensorio di bonifica montana era costituito da terreni posti nei comuni di Abbadia San Salvatore (596ha), Castiglion d' Orcia (11650 ha) e Radicofani (6727 ha)

<sup>102</sup> Deliberazione n.254 del Consiglio regionale della Toscana. Cfr. ACBVO, 3704

## 2.2) *L' archivio*

### 2.2.1) *Le vicende della conservazione e il progetto di recupero*<sup>103</sup>

Il ruolo che la memoria di un ente come il Consorzio per la bonifica della Val d' Orcia può giocare nella ricostruzione di molti aspetti del contesto di riferimento è assolutamente rilevante. Soprattutto perché molte e decisive trasformazioni di questo contesto si devono proprio all' azione del Consorzio o, quanto meno, si sono verificate proprio durante gli anni in cui l' Ente era in attività.

Purtroppo, però, come spesso accade con archivi di questo tipo, ritenuti da alcuni di produzione troppo recente o meramente tecnici, la disattenzione delle istituzioni ed in particolare di quelle scientifiche, la scarsa disponibilità di risorse e l' incapacità di comprendere che le radici non devono necessariamente e integralmente affondare in veri o presunti fasti medievali, innescano il perverso meccanismo dell' incuria. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è il significativo depauperamento del potenziale informativo di un archivio come quello del Consorzio.

I danni maggiori, con ogni probabilità, si sono verificati nel periodo che va dalla soppressione dell'Ente fino alla metà degli anni ' 90, quando il fondo ha subito pesanti conseguenze di una "incerta custodia", fino a divenire uno di quegli ammassi di carte polverose e danneggiate dall' umidità e dai roditori con i quali ancora tanta parte del senso comune continua volentieri ad identificare gli archivi.

Dalle pur tenui tracce che emergono dai documenti si deduce infatti che fino alla soppressione dell' ente le carte erano ben tenute e conservate in maniera soddisfacente. Lo dimostrano alcuni spezzoni dell' archivio, come la raccolta dei disegni tecnici, rigorosamente classificati e conservati, o i fascicoli relativi alle opere in concessione o di miglioramento fondiario, anch' essi sostanzialmente integri. Ciò non significa naturalmente che negli uffici del Consorzio, peraltro distribuiti in maniera decisamente articolata all' interno del contesto geografico di riferimento, le pratiche di gestione dell' archivio fossero esemplari dal punto di vista della organizzazione complessiva, anche se la

---

<sup>103</sup> Molte delle notizie riportate in questo paragrafo si devono alla disponibilità della Soprintendenza Archivistica per la Toscana e, in particolare, alla cortesia dell' amico Luigi Previti, il funzionario che ha seguito fin dall' inizio le vicende del fondo. In particolare il dr. Previti mi ha consentito di utilizzare una sua relazione sulla visita effettuata il 18 febbraio 1997 all' archivio, da cui ho potuto trarre molte importanti indicazioni.

continuità della serie dei registri di protocollo e sporadici riferimenti a quadri di classificazione depongono favorevolmente in tal senso. Significa piuttosto che il soggetto produttore aveva cura della propria documentazione ed in particolare di quella tecnica, nella consapevolezza - non archivistica ma, potremmo dire, istituzionale ed operativa - che questa avesse un ruolo decisivo nello sviluppo di adeguate strategie di intervento sul territorio. Questa consapevolezza, almeno nel breve periodo, è stata solo parzialmente ereditata dai soggetti a cui l' archivio è pervenuto dopo la cessazione dell' attività del Consorzio.

In questo senso, comunque, sulle sorti di questo complesso documentario ha pesato molto l' incerta attribuzione della responsabilità della custodia al momento della soppressione del soggetto produttore. Nel 1980, infatti, l' archivio venne affidato alla Comunità Montana che aveva in quel momento sede in Arcidosso e a cui venne attribuito il compito di liquidare il Consorzio stesso. Fisicamente le carte rimasero però a Montepulciano, presso quella che era stata l' ultimasede del Consorzio. Successivamente, nel 1983, l' archivio venne trasferito in un deposito in località La Foce, nel comune di Pienza. Qualche tempo dopo, nel luglio 1984, una quantità imprecisata di materiale documentario venne trasferita ad Arcidosso, nella sede della Comunità Montana.

Dopo la costituzione della comunità Montana zona I 2, Amiata Senese, che per competenza territoriale ha ereditato le funzioni del Consorzio, una parte dell' archivio prese però la strada di Piancastagnaio, dove fu fissata la sede della nuova istituzione. In questo caso sappiamo di quale materiale si trattasse: deliberazioni della Deputazione, del Consiglio dei delegati, dell' Assemblea e del Commissario straordinario, alcuni progetti tecnici e una parte dei ruoli di bonifica.

In sostanza, quindi, nemmeno quindici anni dopo la cessazione dell' attività del Consorzio, il suo archivio si trovava ad essere diviso in tre tronconi e praticamente incustodito o conservato in maniera approssimativa in locali spesso poco idonei. Particolarmente grave la situazione in cui versavano le carte conservate a La Foce. Parte del materiale subì in questi anni danneggiamenti e dispersioni che si sarebbero rivelati irrimediabili.

Nel 1997 il problema dell' archivio del Consorzio venne affrontato finalmente in maniera più organica. Innanzitutto ci si attivò al fine di reperire locali dove fosse possibile riunire il materiale dopo che questo fosse stato sottoposto alla necessaria "bonifica". Nel frattempo, mentre si gettavano le basi per la formulazione di un progetto di riordino e inventariazione, anche i comuni di San Quirico d' Orcia e di Castiglion d' Orcia manifestarono il loro interessamento all' archivio. Mentre nei locali della Foce prendevano il via i lavori di disinfestazione, spolveratura e di scarto del materiale irrimediabilmente danneggiato, le istituzioni coinvolte trovarono un accordo e stabilirono che il fondo dovesse essere trasferito integralmente nei locali della ex scuola elementare di Campiglia d' Orcia. In questa fase si procedette anche ad una sommaria schedatura delle carte restanti e quindi

il materiale, raccolto in circa 650 scatoloni, venne finalmente trasferito a Campiglia d' Orcia e collocato in un deposito provvisorio in attesa che si concludessero i lavori di ristrutturazione della scuola elementare. In questi locali, nel 1999, sotto il controllo della Soprintendenza Archivistica e per iniziativa della Comunità Montana e del comune di Castiglion d' Orcia, si avviarono i lavori di riordino che si conclusero nei primi mesi del 2001<sup>104</sup>. Disgraziatamente i lavori di ristrutturazione della scuola elementare si sono protratti ben oltre il limite previsto inizialmente e soltanto nell' estate del 2002 è stato possibile trasferire l' archivio nei depositi destinati alla conservazione permanente: In questa sede è stato finalmente possibile procedere ai necessari controlli sulle unità archivistiche che gli spazi del deposito provvisorio avevano reso impraticabili e, dopo la cartellinatura, si è potuta varare la versione definitiva dell' inventario.

### ***2.2.2) La fisionomia del fondo e i criteri di riordinamento***

L'archivio del Consorzio di Bonifica della Val d'Orcia, conservato nei locali della ex scuola elementare di Campiglia d'Orcia, consta di 3715 unità, cui vanno aggiunti i disegni tecnici che, per quanto non descritti in questo inventario, sono stati analiticamente schedati ai fini della costituzione del relativo data base. Come si è già detto, si tratta di un fondo che ha conosciuto un percorso conservativo tortuoso, che ha determinato danneggiamenti e dispersioni tali da alterarne in certe sue parti anche in maniera significativa la fisionomia originaria e il potenziale informativo. Ciò non significa però che la cospicua mole di materiale conservato non presenti carattere di estremo interesse e non consenta lo sviluppo di ricerche organiche. Al contrario, molte serie di questo complesso archivistico si rivelano estremamente ricche di spunti per studi che possono muovere da diversi versanti disciplinari. Le conseguenze più appariscenti della complessa vicenda conservativa, piuttosto, al di là che nel rimpianto per i documenti irrimediabilmente perduti, si sono manifestate in tutta la loro problematicità in fase di riordino. Bisogna infatti prendere atto che, sotto ogni punto di vista, il fondo non presenta caratteri di omogeneità e che, in molti casi, sia in fase di riordino che di descrizione, si è dovuto fare ricorso a vistosi compromessi, nel tentativo di giungere ad un modello descrittivo che consentisse di restituire la ricchezza informativa delle carte senza allontanarsi troppo dal contesto e dalla prassi conservativa nel cui ambito il fondo è venuto sedimentandosi.

---

<sup>104</sup> Nella fase iniziale dei lavori il gruppo da me coordinato era costituito da Ambra Ciacci , Alberto Flori , Cinzia Flori, Roberta Olivieri, Manuela Paganini, Elena Pesenti, Giancarlo Targioni. Nell' ultima fase dei lavori di schedatura e in fase di riordino hanno invece continuato a lavorare al progetto Cinzia Flori, Roberta Olivieri e Manuela Paganini.

Una volta di più, infatti, il mito del rispecchiamento e dell' ordine originario si sono infranti contro le modalità organizzative della memoria e contro le vicende conservative . Ciò ha fatto sì che il fondo che ci siamo trovati di fronte in fase di riordino avesse ormai una fisionomia sostanzialmente diversa da quella che sulla base dello studio delle competenze del soggetto produttore ci si poteva aspettare. Ma questo è tutto sommato normale e non ci ha sorpreso più di tanto. Più difficile si è invece rivelato stabilire quali fossero i casi "anomali" da attribuire alla semplice incuria o a rimaneggiamenti intervenuti dopo la soppressione del soggetto produttore e quali, invece, le manifestazioni di una precisa volontà di organizzazione della memoria da parte dello stesso soggetto produttore.

Un esempio per tutti in questo senso è quello della documentazione relativa ai lavori di strade. Molto spesso, se non sempre, questi lavori erano compresi tra le opere in concessione dello Stato e le carte ad essi relative facevano parte della documentazione raccolta nella rispettiva serie. A rigore, quindi, questi documenti dovevano essere ricondotti alla sezione *Opere in concessione dallo Stato* e alla serie relativa. Nel procedere della schedatura ci si è resi conto però che in molti casi la documentazione che faceva riferimento a singole strade era stata estrapolata da quella dei rispettivi lotti, fino a formare "cassette isolate" relative a quelle strade. Se in qualche caso ci si trovava di fronte ad un palese disordine fisico e si è ricondotto il fascicolo all' interno del lotto di competenza, in altre occasioni si è dovuto prendere atto di questa realtà e istituire apposite serie e sottoserie. Il risultato è che la documentazione complessiva relativa alle strade è distribuita tra la serie *Lavori delle Opere in concessione* e la serie *Strade del Servizio tecnico*<sup>105</sup>. Soluzioni analoghe si sono dovute adottare per il materiale relativo alle opere idrauliche ed altri interventi di bonifica del territorio.

Fatta questa premessa, cerchiamo allora di spiegare come si è giunti alla definizione della struttura del fondo e alla sua articolazione in serie e sottoserie. Innanzitutto, per quanto non si possa parlare di schemi di classificazione applicati costantemente nel tempo<sup>106</sup> o di rigorose disposizioni in materia di tenuta dell' archivio, c' è da dire che da una verifica condotta sulle parti meno danneggiate del fondo (quelle cioè in cui i documenti sembrano aver mantenuto inalterato il reciproco vincolo) risulta che, fintanto che è rimasto presso il soggetto produttore, l' archivio doveva essere in buone condizioni, sia dal punto di vista della gestione che da quello della conservazione.

Sembrerebbe contraddire questa sensazione l' insieme delle norme organizzative interne, che affidano costantemente la gestione dell' archivio a personale di bassa qualifica: esemplare in questo

---

<sup>105</sup> *Opere in concessione* e *Servizio tecnico* costituiscono due sottosezioni della *Sezione tecnica*.

<sup>106</sup> Gli schemi di classificazione rinvenuti, oltre a non aver lasciato che tenui tracce sulla documentazione e sulla sua organizzazione, sembrano aver avuto utilizzazione estemporanea e devono essere ricondotti più che altro alla buona

senso il regolamento organico del 1948, che individua la responsabile dell' archivio nella dattilografa/archivista (creando una sfortunata figura professionale che riassume in sé i livelli più infimi della gerarchia impiegatizia) che "attende a tutti i lavori di copiatura che gli vengono affidati e tiene inoltre il protocollo e l'archivio generale"<sup>107</sup>. In realtà, però, il basso livello professionale richiesto per la tenuta dell' archivio, che peraltro non contraddice tendenze in buona parte ancora in auge rispetto alla tenuta degli archivi correnti, non si scontra con la possibilità di una buona gestione complessiva dell' archivio stesso. Il modello di gestione adottato dagli uffici del Consorzio è infatti quello che oggi chiameremmo degli archivi correnti di settore. Erano cioè i singoli uffici a gestire le carte di propria pertinenza fino al momento della chiusura delle pratiche. L' archivio generale cui si accenna nei diversi regolamenti può intendersi perciò come l' archivio di deposito, dove arrivava documentazione già ordinata dagli uffici e ci si limitava alla semplice conservazione, prescindendo naturalmente da ogni forma di valutazione e selezione (il che non è necessariamente un male, visto il livello di preparazione richiesto ai responsabili del settore).

Insomma, nella fase iniziale dell'attività dell'ente, quando tra l'altro le dimensioni della documentazione conservata erano ovviamente piuttosto contenute, l'archivio si presentava suddiviso nei vari uffici della sede e del comprensorio secondo le esigenze operative. Una parte consistente dell'archivio era per esempio conservata presso l'ufficio studi, progetti e liquidazioni, cui competeva, per espliciti obblighi regolamentari, la tenuta dell'archivio disegni e fotografie, cioè di quello che si configura come il primo nucleo dell'archivio tecnico dell'ente.

Più difficile, anzi, impossibile, risalire alla gestione dei flussi documentali all' interno del Consorzio anche per le pesanti dispersioni che le carte hanno subito.

Nel complesso, in definitiva, ci siamo trovati di fronte ad un archivio fortemente danneggiato ma originariamente ben tenuto e ciò ci ha subito indirizzato a cercare di recuperare le modalità organizzative seguendo le tenui tracce ancora visibili.

In questa direzione, si è ovviamente guardato alla vicenda istituzionale del soggetto produttore, per capire innanzitutto se nel meccanismo di produzione, uso e conservazione si fossero verificate delle cesure tali da giustificare l' individuazione di più fondi all' interno del complesso documentario oggetto del riordino. Come si è visto, nella storia istituzionale del Consorzio non mancano fratture che sembrerebbero suggerire questa scelta. In qualche caso, come in quello della gestione riunita dei Consorzi della Val d' Orcia e della Val di Paglia, tutto lasciava presupporre che il mutamento istituzionale si sarebbe dovuto riflettere sull' archivio e sulla struttura che di esso doveva essere ricostruita. Invece, un esame più approfondito delle carte stesse ha suggerito o, meglio, ha imposto,

---

volontà, priva della necessaria forza prescrittiva, di singoli dipendenti che li hanno elaborati senza però riuscire a farli adottare dall' intero ente.

di rilevare la continuità sostanziale dei meccanismi di produzione e ha fatto propendere per l'adozione di un unico primo livello di descrizione per tutta la documentazione. Il sistema di organizzazione della memoria dell'ente-per quanto tenue ne sia la traccia- resta in definitiva sostanzialmente invariato per tutto il periodo di vita del soggetto produttore, modellandosi, come spesso accade, sulle esigenze operative e non sugli assetti istituzionali. Ciò non significa naturalmente che l'archivio non rispetti nelle sue linee essenziali la struttura disegnata negli atti costitutivi. Si trattava però di comprendere in che misura e con quale profondità la fisionomia assunta dal fondo rispecchiasse quella suggerita dagli statuti e dai regolamenti disponibili.

Ci siamo presto resi conto che questi strumenti non risolvevano il nostro problema ma potevano al più impostare le linee generali della soluzione. Fin dalle prescrizioni dell'articolo 30 dello statuto del 1929, infatti, appare evidente che all'interno del fondo si possono individuare due sezioni, quella dell'ufficio amministrativo e quella dell'ufficio lavori. Ulteriori indicazioni sono emerse dal documento messo a punto dal direttore Vaccari nel 1932, già citato nel paragrafo precedente. In particolare questo documento individua, oltre al modello organizzativo, anche le tipologie documentarie prodotte dai diversi uffici<sup>108</sup>. Il lavoro del Vaccari è assimilabile ad un vero e proprio schema di classificazione, sia pure con le lacune che gli derivano dal non essere stato concepito a questo scopo. Non a caso, infatti sulla sua falsariga si sarebbero modellati negli anni successivi gli abbozzi di schemi di classificazione che in misura estemporanea, come abbiamo detto, furono

---

<sup>107</sup> Cfr. ACBVO, deliberazioni della Deputazione, 12, p. 60.

<sup>108</sup> Questa l'articolazione proposta dal documento:

Sezione Amministrativa

Direzione: documenti di pertinenza del direttore ed attinenti l'attività direttiva ed amministrativa in genere

Ufficio contabile:

a)ufficio bilancio: prima nota giornaliera; giornale mastro generale; libri ausiliari e partitari diversi; accertamenti e impegni; disposizioni e liquidazioni; situazioni mensili; contabilità dei residui; mandati; contabilità di magazzini, cantieri e vivai; riproduzione disegni

b)Ufficio controlli: movimenti magazzini, cantieri e vivai; gestioni diverse; fatture; addebiti e accrediti; contabilità mano d'opera; rendiconti diversi; assicurazioni; protocollo riservato; cassa corrente; liquidazione fatture; note cottimisti; statistica mano d'opera.

Ufficio catasto: partitari; libro delle particelle; statistica dei consorziati; accertamenti; volture; trapassi; ruoli di riscossione; registro copia ruoli; registro voti.

Sezione tecnica

Direzione lavori

Ufficio studi, progetti e liquidazioni: rilievi e misure per progetti; studi e calcoli delle opere; disegni, computi metrici ed elaborati per progetti; impegnative per lavori cogli assuntori; approvvigionamento materiali; archivio disegni e fotografie; relazioni e promemoria inerenti a lavori; espropriazione; contabilità finale dei lavori; stati di avanzamento e collaudi.

Ufficio agrario: consulenza tecnica economica per le opere di Trasformazione fondiaria di competenza dei proprietari; compilazione e revisione dei progetti per Opere di miglioramento agrario; operazioni di campagna ed elaborati di ufficio relativi alle dette opere; assistenza e sorveglianza dei lavori eseguiti direttamente dai proprietari; controllo delle operazioni di finanziamento; collaudi; liquidazioni;

Uffici distaccati: rilievi tracciamenti e murazioni inerenti all'esecuzione dei lavori; accertamenti relativi ad espropriazioni e occupazioni; gestioni inerenti a lavori; magazzini cantieri fissi e provvisori; macchinario e attrezzature; mezzi di trasporto; assunzione di mano d'opera e gestione dei lavori in conto diretto; dirigenza e sorveglianza di lavori affidati a ditte e a cottimisti; contabilità dei lavori; situazione e conteggi provvisori per corresponsione di acconti; consulenze varie; movimenti materiali.

applicati a parte della documentazione. Purtroppo, però, la situazione complessiva del fondo al momento del riordino ha reso immediatamente evidente come non fosse possibile applicare questi schemi -seppure combinati- al riordino. E' stato allora necessario confrontare le carte con le residue tracce di organizzazione dell' archivio ed elaborare in verità piuttosto faticosamente e non senza molti ripensamenti- una struttura "nuova" all' interno della quale ricondurre la carte.

La prima distinzione da operare era quella tra i due principali settori in cui si articolava l' attività del Consorzio, quello amministrativo e quello tecnico, distinzione documentata fin dal primo statuto e dal primo regolamento organico. Poi c' era da tenere presente come per effetto del modello organizzativo del soggetto produttore e della sua prassi operativa accanto a queste due prime partizioni si dovesse collocare anche la sezione costituita dalle carte prodotte nell' ambito delle cosiddette gestioni autonome e servizi speciali. Si tratta in questo caso di gestioni che appunto derogano dal modello organizzativo principale e fanno riferimento ad attività che gli uffici consorziali portavano avanti in maniera distinta dalle precedenti. Un' altra sezione andava poi individuata nell' archivio disegni del ufficio tecnico che nella prassi conservativa veniva gestito come fondo autonomo sia pure con gli ovvi collegamenti ai fascicoli dei progetti cui i disegni facevano riferimento. Infine dovevano essere tenute in considerazione la carte prodotte nel periodo di transizione che va dalla soppressione del Consorzio al trasferimento definitivo delle sue competenze agli enti interessati.

Per queste ragioni nel complesso archivistico in fase di riordino sono state individuate cinque partizioni di secondo livello o, se si preferisce, cinque subfondi: *Amministrazione*, *Sezione tecnica*, *Gestioni autonome e servizi speciali*, *Archivio disegni* e *Gestione liquidatrice*. Vista la loro consistenza è appena il caso di segnalare la presenza di carte prodotte da soggetti diversi dal Consorzio, per le quali però sembra improponibile parlare di archivi aggregati. Si tratta infatti solo di due unità archivistiche, prodotte rispettivamente dal Consorzio per il reperimento di aree industriali in Valdorcina e dall' Ispettorato distrettuale autonomo delle foreste del Monte Amiata.

Sarà opportuno a questo punto valutare in maniera più dettagliata le caratteristiche essenziali dei subfondi in cui l' archivio si articola, precisando che, laddove fosse necessario, ulteriori informazioni sono state fornite nelle introduzioni ai subfondi o alle singole serie.

Nella sezione *Amministrazione* trovano posto, accanto alla documentazione di natura statutaria, regolamentare e deliberativa, le carte relative alla gestione organizzativa ed economica dell' ente, queste ultime inficiate da lacune piuttosto significative. Si può dire, anzi, che sia proprio quella relativa all' amministrazione economica la parte dell' archivio più pesantemente danneggiata. In particolare alcune serie tipicamente organiche come quelle dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi presentano gravi lacune, solo parzialmente coperte dalla documentazione di corredo. I



libri mastri, poi ci sono pervenuti pressochè integralmente solo fino al 1942 data dopo la quale la serie si interrompe. In una situazione simile, dunque, assumono particolare importanza serie come quelle delle previsioni di entrata e di spesa o dei mandati che, presentandosi prive di sostanziali lacune, costituiscono forse l' unica via-per quanto tortuosa ed impegnativa - che chi voglia ricostruire con puntualità le vicende della gestione economica dell' ente può battere.

Sempre in questa sezione sono da segnalare l' articolata serie relativa al personale e quella dei catasti. Di grande interesse sembrano, infine, per la gran mole di informazioni relative al territorio, le serie relative alla documentazione statistica e alle stazioni meteorologiche ed idrologiche.

Più complessa l' organizzazione della *Sezione tecnica*, articolata in cinque sottosezioni: *Pianificazione, Opere in concessione, Opere di miglioramento fondiario, Cantieri di rimboschimento e Servizio tecnico*. Questa struttura si modella in parte sull' organizzazione del soggetto produttore ed in parte, come si è già detto, è invece il risultato di scelte operate in sede di riordino, valutando la fisionomia assunta dall' archivio nel corso della sua delicata vicenda conservativa. In particolare, le sottosezioni *Pianificazione, Opere in concessione, Opere di miglioramento fondiario e Cantieri di rimboschimento* riflettono in maniera fedele l' impianto istituzionale ed operativo del Consorzio e ne sono quindi il naturale risultato sul piano della produzione documentaria<sup>109</sup>.

La sezione *Servizio tecnico*, invece, è frutto di una scelta operata in fase di riordino. Come si è già detto a questa sottosezione sono state infatti ricondotte quelle carte che, pur essendo state in molti casi prodotte in seguito ad attività relative ad opere in concessione o di miglioramento fondiario o ad altre attività istituzionali del Consorzio, sono state per motivi diversi estrapolate dal loro contesto originario. Dopo un attento esame, ci si è resi conto che non sarebbe stato possibile né, probabilmente, corretto, ricostruire il vincolo originario e tentare di riportare la documentazione al contesto di provenienza. Si è perciò dovuto prendere atto dell' esistenza di serie costituite in seno agli uffici della direzione tecnica ed istituire questa sottosezione. Tutta la documentazione qui descritta non esaurisce le informazioni rispetto ai singoli oggetti (strade, fiumi, ecc.) che, come già detto, devono essere incrociate con le carte conservate nelle altre sottosezioni della direzione lavori. Tra i nuclei documentari della sottosezione servizio tecnico, oltre a quelli già citati, sono da segnalare le carte relative alle opere di irrigazione, alle linee elettriche, ai danni di guerra e alle calamità naturali. Il materiale della *Sezione tecnica* costituisce quello che potremmo definire il vero e proprio cuore pulsante dell' archivio e ne documenta in maniera ricca ed articolata le molteplici attività, soprattutto per quello che riguarda i numerosi e incisivi interventi sulle singole unità

---

<sup>109</sup> Questo tipo di competenze ed il relativo modello organizzativo dell' ente si configurano essenzialmente sulle norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, dal titolo "Nuove norme per la bonifica integrale". Al riguardo si veda il paragrafo 1.2 di questa introduzione.

poderali, interventi che hanno contribuito a modificare in maniera sostanziale il paesaggio agrario dell' area e a migliorarne sensibilmente le condizioni di vita. Indipendentemente da ogni altra considerazione da queste carte emerge lo sforzo poderoso, culturale prima ancora che operativo, che il Consorzio e i Consorziati hanno intrapreso per avere ragione di un territorio spesso difficile ed avaro.

Anche in considerazione di ciò -oltre che delle caratteristiche specifiche del materiale- si è resa necessaria una strategia descrittiva particolarmente analitica, soprattutto per ciò che concerne le carte relative ai singoli lotti di lavori e ai progetti di miglioramento agrario e fondiario, che costituiscono il "cuore del cuore" dell' archivio.

La terza sezione, *Gestioni autonome e servizi speciali*, rispecchia un modello organizzativo adottato dall' ente che individuava appunto gestioni autonome per tutta una serie di affari che esulavano dalle attività di natura strettamente istituzionale. In questa sezione trovano posto perciò carte relative ai vivai forestali, ad alcune proprietà consorziali, sia nel comprensorio che fuori di esso, e, soprattutto, le carte relative a scuole ed asili, che rivestono un particolare interesse ai fini della ricostruzione della storia dell' alfabetizzazione rurale.

L' ultima sezione è, infine, quella dell'*Archivio disegni*. In questa sezione, accanto ad un nucleo centrale ben conservato e dotato di strumenti di corredo coevi, confluiscono anche le molte carte disperse nei diversi spostamenti dell' archivio ed oggi raccolte qui senza che purtroppo in molti casi si possa procedere ad una descrizione esauriente in assenza di qualsiasi riferimento all' oggetto del disegno. La parte dell' archivio disegni che non ha conosciuto l' incuria subita dagli altri documenti, ci è pervenuta sostanzialmente integra. Si tratta di circa 5.000 disegni che sono stati descritti in maniera analitica indicando la tipologia del disegno, il progetto e la località cui si riferisce. Queste descrizioni in ragione della loro mole non figurano nell' inventario cartaceo, ma sono consultabili nel relativo database disponibile presso la sede dell' archivio.

I restanti disegni, come si è detto, hanno invece avuto sorte peggiori. Un discreto quantitativo di disegni durante i primi trasferimenti delle carte venne infatti estrapolato dai fascicoli di provenienza e raccolto in unità di confezionamento provvisorie. Questo materiale è stato per quanto possibile recuperato dalle unità di confezionamento e nuovamente condizionato ma in molti casi ci si è dovuti limitare ad indicazioni molto sommarie e, in sostanza, questi disegni risultano di difficile utilizzazione per la impossibilità di ricostruirne i vincoli originari con la restante documentazione a cui in origine erano collegati.

Nell' ultimo subfondo sono raccolte le unità prodotte dagli organi che gestirono la transizione dal Consorzio alla Comunità Montana che ne ereditò le competenze. Si tratta in particolare di

provvedimenti e misure adottate per lo scioglimento dell' ente e di carte relative alla soluzione di problemi che il nuovo soggetto ereditò dal Consorzio al momento della sua soppressione.

Qualche parola, infine, va spesa anche per il materiale fotografico prodotto dal Consorzio anche se in attesa di un intervento di restauro, descrizione e digitalizzazione ad hoc tale materiale non è descritto nell' inventario. L' archivio fotografico del Consorzio è quello che ha subito in maniera più pesante i danni dell' abbandono dell' intero fondo, sia in termini di dispersione del materiale che di danneggiamento del medesimo. Dall'esame dei registri di carico e scarico delle lastre e delle fotografie - pervenuti in buono stato di conservazione - risulta infatti che il patrimonio fotografico era originariamente assai cospicuo. A noi restano invece solo poche decine di foto, oltre ai cliché di gran parte delle immagini stampate sulla rivista consorziale<sup>110</sup>. Queste immagini sono tuttavia sufficienti a testimoniare le profonde trasformazioni portate dall'attività del Consorzio di bonifica al paesaggio della Val d'Orcia (pendici calanchive messe a coltura, opere irrigue, opere di sistemazione idraulico-forestale-agraria, costruzione di strade, acquedotti, scuole, case coloniche). Particolarmente interessante è la raccolta di clichés, che illustra sia aspetti del comprensorio e opere eseguite, sia momenti di vita collettiva scolastica e rurale.

In conclusione qualche parola sul sistema di strumenti di corredo relativi al fondo, di cui questo inventario è solo una componente, sia pure fondamentale. Ad integrare l' inventario infatti saranno rese disponibili presso i locali dell' archivio ed in rete le basi dati descrittive sia delle singole unità archivistiche che dei disegni, per consentire la costruzione di percorsi di ricerca più articolati all' interno del fondo<sup>111</sup>. Ciò anche in considerazione, torno a ripeterlo, del grande interesse che queste carte possono rivestire sotto ogni punto di vista per l' ulteriore sviluppo del comprensorio valdorciano.

---

<sup>110</sup> Alle 57 fotografie di diverso formato recuperate singolarmente durante il lavoro di selezione del materiale cartaceo, se ne aggiungono 90, riunite come parte integrante ai piani generali di bonifica.

<sup>111</sup> L' ipotesi non è tanto o soltanto quella di rendere disponibile l' inventario cartaceo online mediante semplice acquisizione, quanto quella di creare uno strumento di consultazione adeguato per la base dati, attualmente costituita da circa 5.000 record.





## Opere citate

- Acrosso L., *I consorzi in agricoltura*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976.
- Aquarone A., *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965.
- Bagnulo A., *La legislazione sulla bonifica dal 1865 ad oggi*, 1967.
- Bandini M., *Cento anni di storia agraria italiana*, Roma, 1963
- Bandini M., *Politica agraria*, Bologna, 1966.
- Bellucci, *Aspetti tecnici della bonifica della Val d'Orcia*, in *Bonifica e Colonizzazione*, II, n. 11, novembre 1938
- Benassi L., *Il Congresso della montagna e del bosco*, in *L'Italia forestale e montana*, 1947, n.5.
- Bernardi G., *L'attività dello Stato e degli Enti a favore della montagna italiana dal 1950 al 1967*, in *L'Italia forestale e montana*, 1969, n. 5.
- Bolla G., *La recezione del problema della montagna nell'art. 44 della Costituzione ed i suoi effetti sulla evoluzione in ordinamento del regime forestale italiano*, in *Studi in memoria di G. B. Funaioli*, Milano, 1961.
- Bonolis G., *Sui recenti provvedimenti legislativi per la protezione delle foreste*, Pisa, 1913.
- Bortolotti L., *Siena*, 1987.
- Calandra G., "Bacino montano" in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976.
- Camparini A., *Le proposte relative ai provvedimenti a favore della montagna elaborate dalla Commissione nominata dall'Accademia*, in *Atti dell'Accademia dei Georgofili*, Firenze, 1947.
- Cantelmo C., *Vincolo forestale del 1877 e vincolo idrogeologico del 1923*, in *Rivista di diritto agrario*, 1957, n. 1
- Cappuccini G., *I cantieri di rimboschimento nel primo biennio di attività*, in *Monti e boschi*, 1952, n.9.
- Carullo F., *La sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e leggi 10 agosto 1960 n. 646 e 647*, in *L'Italia forestale e montana*, 1950, n. 4.
- Carullo F., *Legge 25 luglio 1952 n. 991 recante provvedimenti in favore della montagna* in *L'Italia forestale e montana*, 1952, n. 2
- Cotta A., *Legislazione forestale*, in *L'Italia forestale e montana*, 1947, n. 4.
- Desideri C., "Montagna (legislazione e amministrazione)", in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976.
- Di Tella G., *La politica forestale in Italia e i recenti provvedimenti*, in *L'Alpe*, 1925, n. 2.
- Doriguzzi G., *Proposte formulate dalla Commissione nominata dall'Accademia dei Georgofili per lo studio di provvedimenti a favore della montagna*, in *L'eco della montagna*, 1947, n. 8.
- Ferrara F., *I consorzi per l'esercizio dell'agricoltura*, in *Atti del I Congresso nazionale di diritto agrario*, Firenze, 1935.
- Frassoldati C., *Orientamenti per una riforma organica della legge forestale*, in *Rivista di diritto agrario*, 1956, n.1/2.
- Frassoldati C., *L'ordinamento giuridico forestale e montano in Italia*, Firenze, 1960.
- Giacobbe A., *La ricostituzione del nostro patrimonio forestale nel dopoguerra*, in *L'eco della montagna*, 1947, n.1.
- Giorgetti G., *Le Crete senesi nell'età moderna, studi e ricerche di storia rurale* a cura di L. Bonelli Conenna, Firenze 1983.
- Gortani M., *La difesa della montagna e del montanaro*, in *L'Italia forestale e montana*, 1951, n. 1.
- Iacoponi L., *La bonifica integrale: strumento di programmazione per lo sviluppo dell'agricoltura e la difesa del territorio*, in *La bonifica in Toscana l'agricoltura, il territorio, e l'ambiente* 1986.
- Latessa A., *Foreste e boschi in Novissimo digesto italiano*, Torino, 1973.
- Latessa A., *Le limitazioni al diritto di proprietà nella legislazione forestale e l'indennizzo*, in *Rivista di diritto agrario*, 1950, n.1.
- Le bonifiche in Italia dal '700 a oggi* a cura di Bevilacqua P., Rossi – Doria M., Bari 1984;
- Lega C., *Diritto della bonifica*, 1992;

Luzzatto F., *Il vincolo forestale e l'indennizzo nella legislazione italiana*, in *Annali dell'Università di Macerata*, 1929, vol. V.

Martinelli A., *La legge forestale 20 giugno 1877 n. 3917* in *Giurisprudenza forestale italiana*, Torino, 1883, vol. IV

Mazzi S., *Dalla legge forestale del 1877 alle odierne direttive di economia montana*, in *L'Italia forestale e montana*, 1955, n.6.

Medici G., *I doveri dei Consorzi*, in *Le bonifiche in Italia*, cit. pp. 400 – 406;

Merloni F., *Montagna*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1988.

Merusi F., *L'intervento straordinario a favore del Centro-Nord: dalle infrastrutture agricole alla politica delle zone povere*, in *Rivista di diritto agrario*, 1972, n. 4.

Meschino A., *I cantieri di rimboschimento e di bonifica del piano Fanfani*, in *L'Italia forestale e montana*, 1948, n. 6.

Milani F., *La proprietà forestale*, Milano, 1964.

Ministero per la Costituente, *Relazione della Commissione economica. Agricoltura*, Roma, 1947.

Mura A., *Ordinamento forestale e problemi montani*, Milano, 1973

Mura A., *Ordinamento forestale e problemi montani*, Milano, 1973.

Ollivero L., *La proprietà forestale*, Milano, 1939.

Orlandini A., *Il sogno della bonifica integrale: l' agricoltura senese negli anni ' 30* 1994.

Patrone G., *Direttive di politica forestale*, Firenze, 1947.

Perez R., *Aspetti giuridici della pianificazione in agricoltura*, Milano, 1971.

Petrocchi C., *La concessione delle opere di bonifica*, in *Bonifica integrale e acque pubbliche*, 1934, n. 1.

Petrocchi C., *La natura giuridica dei consorzi di bonifica*, in *Bonifica integrale e acque pubbliche*, 1934, n. 6.

Porrini R., *Amministrazione forestale*, in *Trattato di diritto amministrativo*, Milano, 1903, vol. V.

Rabbeno A., *Commento alla legge forestale 20 giugno 1877 n. 3917*, Torino, 1885.

Repetti E., *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, Firenze 1839.

Rodota S., *Commento all'art. 44 della Costituzione*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna, 1975.

Romeo R., *Breve storia della grande industria in Italia*, Bologna, 1972.

Rotelli E., *Le trasformazioni dell'ordinamento comunale e provinciale durante il regime fascista*, in *Il fascismo e le autonomie locali*, a cura di S. Fontana, Bologna, 1973.

Ruini M., *La montagna in guerra e dopo la guerra*, Roma, 1919.

Sacchi A., *Problemi della montagna italiana*, in *L'Italia forestale e montana*, 1949, n. 5.

Sandulli A., *“Boschi (diritto amministrativo)”*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976..

Serpieri A., *Aspetti sociali e politici della bonifica*, in *Bonifica integrale e acque pubbliche*, 1934, n. 1.

Serpieri A., *Fra politica ed economia rurale*, Firenze, 1934.

Serpieri A., *Il Congresso*, in *L'eco della montagna*, 1947, n.2.

Serpieri A., *La bonifica nella storia e nella dottrina*, Bologna, 1947.

Serpieri A., *La nuova legislazione forestale*, in *L'Alpe*, 1924, n. 2.

Serpieri A., *La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislativi*, Piacenza, 1925

Serpieri A., *Lo Stato fascista e i rurali*, Milano, 1935.

Spallarossa Maraniello M.R., *La proprietà nelle zone montane: problemi e prospettive*, in *Politica del diritto*, 1979, n. 6.

Tassinari G., *La bonifica integrale nel decennio della legge Mussolini*, Roma, 1940.

Trifone R., *Le funzioni dei consorzi di bonifica nel loro svolgimento storico*, in *Atti del I Congresso nazionale di diritto agrario*, Firenze, 1935.

Trifone R., *A proposito di un commento all'art. 44 della Carta costituzionale*, in *L'Italia forestale e montana*, 1949, n. 2.

Trifone R., *A proposito di una recente proposta di provvedimenti a favore della montagna* in *L'Italia forestale e montana*, 1946, n. 1.

Trifone R., *Il vincolo forestale prima e dopo la legge del 1877*, in *L'Italia forestale e montana*, 1952, n. 3, poi in *Annali dell'Accademia italiana di scienze forestali*, 1953.

Trifone R., *La Cassa per il Mezzogiorno e il problema forestale*, in *L'Italia forestale e montana*, 1951, n. 1.

Trifone R., *La nuova legge forestale*, in *Rivista di diritto agrario*, 1925, n. 1.

Trifone R., *Storia del diritto forestale in Italia*, Firenze, 1957.

Trifone R., *I consorzi nel campo forestale*, in *Rivista di diritto agrario*, 1923, n. 1.

Valacchi F., *Il progetto di recupero e riordino dell' archivio del Consorzio di bonifica della Val d' Orciàn* *Bullettino Senese di Storia Patria*, CVI, 1999.

Volpini C., *I danni di guerra alle aziende agrarie di montagna e ai boschi*, in *L'eco della montagna*, 1946, n. 4.